

## TORNATA DEL 29 APRILE 1867

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO MARI.

**SOMMARIO.** — *Congedi* — *Lettura di un disegno di legge presentato dai deputati Bargoni e Panattoni, relativo ai militari destituiti dai cessati Governi per cause politiche* — *A istanza dei proponenti, dopo dichiarazioni del presidente del Consiglio, è preso in considerazione* — *Notizia comunicata dal presidente della morte del deputato Poerio, e sua commemorazione storica dell'estinto, e della sua famiglia* — *Parole dei deputati Pisanelli, Crispi, D'Ayala, Michelini, e del presidente del Consiglio, in encomio del defunto* — *Sono deliberati pubblici funerali, a proposta del deputato D'Ayala.* = *Risultamento e rinnovamento di votazione per la nomina di commissari* — *Il ministro per l'interno, in risposta al deputato Miceli, dichiara senza fondamento la voce corsa dello sbarco di briganti in Sicilia.* = *Presentazione di due disegni di legge per spese destinate a nuovi fili telegrafici, ed al carcere giudiziario cellulare di Torino.* = *Relazione sulla elezione di San Marco Argentano, e proposta di annullamento per causa di irregolarità* — *I deputati Cordova e Berteza combattono la nullità, la quale è sostenuta dal relatore Piolti-De Bianchi, e dal deputato Chidichimo, e deliberata* — *Una proposta del deputato La Porta per la nomina di una Commissione permanente per l'esame dei decreti registrati dalla Corte de' conti, con riserva, è approvata.* = *Presentazione di un progetto di legge sul marchio dell'oro e dell'argento.* = *Discussione generale del progetto di legge per modificazioni alla legge sull'imposta della ricchezza mobile, e tassa sull'entrata fondiaria* — *Dichiarazioni e osservazioni del commissario regio* — *Avvertenze del relatore Accolla* — *Considerazioni e proposte del deputato Melchiorre, e opposizioni ad esse del deputato Cappellari* — *Repliche del commissario regio.*

La seduta è aperta al tocco e mezzo.

**BERTEA**, segretario, legge il processo verbale della precedente seduta, che viene approvato.

**CALVINO**, segretario, espone il seguente sunto di petizioni, e quindi gli omaggi.

11,448. Settantacinque cittadini di Chiavari, provincia di Genova, rivolgono alla Camera un progetto d'imprestito formulato da Giuseppe Vaggi, e la invitano a prenderlo in considerazione.

11,449. Il sindaco della comunità dei Bagni di Lucca, per parte di quel Consiglio comunale, aderisce al deliberato dal comune di Casellina e Torri, perchè sia mantenuto ed esteso a tutto il regno il sistema di esazione delle imposte dirette per mezzo dei camarlinghi comunali.

11,450. Paoletti Alessandro chiede che venga ridotto il periodo di tempo stabilito per il servizio ordinario della guardia nazionale.

11,451. Romano Vincenzo, rimosso dall'esercizio di un banco di lotto in Palma, per essere renitente di leva, domanda di venire surrogato nell'agenzia del medesimo da suo fratello Edoardo.

11,452. Duecento trentanove cittadini di Corato,

provincia di Terra di Bari; 460 di Matera e 107 di Montepeloso, provincia di Basilicata, ricorrono per l'abolizione della tassa del 4 per cento sull'entrata fondiaria.

### ATTI DIVERSI.

**CALVINO**, segretario. Hanno presentato i seguenti omaggi:

Prefetto di Pisa — 12 esemplari degli atti di quel Consiglio provinciale nelle Sessioni del 1863-64-65.

Enrico Morra, da Napoli — 40 copie del nuovo suo progetto per la conversione ed ammortizzazione del debito pubblico contro vendita dei fondi dell'asse ecclesiastico.

D. F. M., da Bologna — Un esemplare d'uno scritto che ha per titolo: *Economie, riforme amministrative e risorse.*

F. Morlicchio, sindaco di Scafati — Una copia della sua relazione al Consiglio comunale nell'apertura della Sessione ordinaria del 1866.

Prefetto di Ancona — 6 esemplari degli atti di quel Consiglio provinciale nella Sessione ordinaria del 1866.

Prefetto di Basilicata — 2 esemplari degli atti di quel Consiglio provinciale nella Sessione del 1866.

Prefetto di Macerata — 2 esemplari degli atti di quel Consiglio provinciale nelle Sessioni ordinaria e straordinaria del 1866.

Prefetto di Pesaro ed Urbino — 2 esemplari degli atti di quel Consiglio provinciale durante le Sessioni del 1866.

Ingegnere Beniamino Trincherà, da Salerno — 5 esemplari dei suoi studi idrodinamici nautici e commerciali sul vecchio porto di Salerno, e d'un altro lavoro sulla materiale struttura delle gettate a mare.

**RICASOLI VINCENZO.** Prego la Camera di dichiarare di urgenza la petizione 11,445, colla quale i pescatori di Porto Santo Stefano, Port' Ercole, ecc., chiedono che loro venga accordato di poter dare mallevadoria per il prezzo del sale che loro occorre per la salagione del pesce, invece di farne il deposito in denaro.

(È dichiarata d'urgenza.)

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Musolino.

**MUSOLINO.** Ho l'onore di richiamare l'attenzione della Camera sulla petizione 11,443, colla quale il comune di Monteleone espone che l'autorità militare ha raccolta in quel castello ex-feudale, oggi di proprietà dello Stato, una enorme quantità di polvere di oltre 400 quintali; che per essere quel locale mal condizionato e mal custodito, facilissimo potrebbe essere lo scoppio di un incendio; in conseguenza di che la città sarebbe condannata ad una completa distruzione: conchiude con implorare che si diano provvedimenti atti ad impedire tanta catastrofe.

Perciò io prego la Camera perchè voglia dichiarare d'urgenza questa petizione.

(È dichiarata d'urgenza.)

**PRESIDENTE.** L'onorevole Rogadeo chiede un congedo di giorni cinque per urgenti affari di famiglia. Parimente l'onorevole Siccardi costretto da motivi di famiglia chiede un congedo di giorni otto.

(Questi due congedi sono accordati.)

L'onorevole ministro dei lavori pubblici scrive questa lettera in data del 27 aprile:

« Poichè non può aver luogo oggi l'interpellanza dell'onorevole Salaris, e devo assistere lunedì alla radunanza del Senato, prego la Camera di rimettere a martedì la suddetta interpellanza. »

Essa verrà perciò messa all'ordine del giorno di domani.

Il corpo di stato maggiore invia alla biblioteca della Camera un dono colla seguente lettera:

« Per ordine del Ministero di guerra invio alla S. V. illustrissima una cartella contenente i primi fogli della carta dell'isola di Sicilia rilevata in esecuzione della legge del 10 agosto 1862.

« È compreso in detta cartella un quadro d'unione che rappresenta non solo lo scompartimento della

carta in fogli, ma altresì le reti geodetiche di primo e secondo ordine: un breve scritto dà ragione della formazione e pubblicazione di questa carta.

« Nel pregare la S. V. illustrissima di volerne fare omaggio alla Camera dei deputati, mi riservo a spedirle le successive puntate a misura che ne sarà fatta la pubblicazione. »

#### LETTURA E PRESA IN CONSIDERAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE.

**PRESIDENTE.** Otto uffici hanno ammessa la lettura del progetto di legge presentato dagli onorevoli deputati Bargoni e Panattoni.

Se ne dà lettura:

« Il termine stabilito nell'articolo 5 della legge 23 aprile 1865, numero 2247, è prorogato a tutto il 31 dicembre 1867. »

Invito l'onorevole Bargoni o l'onorevole Panattoni a dichiarare quando intendano svolgere questo loro progetto di legge.

**PANATTONI.** Non vedo presente il signor ministro della guerra; ma dichiaro che egli aderì a quanto veniva proposto dall'onorevole Bargoni, e che da me veniva appoggiato, esprimendo però che invece di una legge speciale si aggiungesse un articolo al progetto della nuova legge presentata dallo stesso ministro. E però gradiva che la proposta di cui trattasi, invece di essere d'iniziativa ministeriale, fosse d'iniziativa parlamentare; così io bramerei sapere, quando alcuno dei signori ministri presenti voglia darmi risposta, se il Governo persevera nell'accennata adesione. Imperocchè, se vi fosse consenso sulla massima, fra il Ministero ed i proponenti, non vi sarebbe bisogno, mi pare, di uno svolgimento formale; e si potrebbe interrogare la Camera incontante, se vuol prendere in considerazione questo progetto.

**RATTAZZI, presidente del Consiglio dei ministri e ministro per l'interno.** Per verità avrei desiderato che si trovasse presente il ministro della guerra, o conoscere pienamente il valore della proposta di legge pervedere se fosse il caso o no di assentire immediatamente a questa presa in considerazione; però, stando le cose nei termini in cui furono accennate dall'onorevole Panattoni, cioè che non si tratta se non se di consentire quel pareggio che il ministro della guerra, in una precedente tornata, ha dichiarato che non contestava, io credo di potere a nome del mio collega riconfermare questa stessa dichiarazione, e conseguentemente non oppormi alla presa in considerazione.

Il ministro per la guerra aveva detto che non intendeva di presentare egli stesso la legge, ma che riconosceva la convenienza che venisse proposta per iniziativa parlamentare. Ora, poichè due deputati pigliano questa iniziativa, non faccio ostacolo, per parte

del Ministero, a che questa proposta sia presa in considerazione.

**FARINI.** L'onorevole Panattoni, se non erro, ha parlato or ora, non di un assenso dato in tornata pubblica dal ministro della guerra....

*Voci.* Sì! sì!

**FARINI.** In tal caso sarà opportuno che l'onorevole Panattoni spieghi meglio in che cosa consiste questo progetto che egli propone insieme all'onorevole Bargoni; così l'onorevole presidente del Consiglio potrà manifestare in modo più deciso la sua opinione sul medesimo.

**RATTAZZI,** *presidente del Consiglio dei ministri e ministro per l'interno.* Ho già dichiarato chese realmente la proposta era quella di cui si è fatto cenno nella tornata precedente, io non aveva difficoltà alcuna alla sua presa in considerazione.

**BARGONI.** La proposta è precisamente identica a quella che venne fatta nella tornata dell'altro giorno. Non si è fatto altro nell'articolo di legge, di cui poco anzi l'onorevole presidente ordinò la lettura, che dire che l'articolo 5 della legge 23 aprile 1865, il quale conteneva un termine spirato già nel luglio dell'anno scorso, viene in oggi ad essere riaperto per continuare sino al 31 dicembre del 1867.

A questo proposito l'onorevole ministro della guerra disse che se ciò veniva proposto per iniziativa parlamentare, egli non avrebbe fatto opposizione. Ed è adunque per risparmio di tempo che si crederebbe di rinunciare allo svolgimento di questo progetto. Anzi io mi permetterei di soggiungere a questo riguardo una cosa di più, ed è che accettando pienamente i motivi che indussero pochi giorni addietro il ministro della guerra a presentare a sua volta un progetto di legge d'indole somigliantissima per i veneti e mantovani, militari, i quali pure ebbero un'interruzione di servizio per causa politica, io farei preghiera, che il nostro progetto di legge (se l'onorevole Panattoni non dissente) venisse rimandato a quella stessa Commissione che gli uffizi nomineranno per riferire intorno a quel progetto di legge. In questo modo tanto gli uffizi quanto la Camera avranno, sotto principii perfettamente identici, a pronunziare contemporaneamente sopra entrambe le questioni.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Panattoni.

**PANATTONI.** Se è soddisfatto l'onorevole Farini, io non darò altra spiegazione, altrimenti dirò ancora qualche parola.

**PRESIDENTE.** Il deputato Farini è già bell'e soddisfatto. *(Clarità)* Non aveva sollevato alcun dubbio.

Domando se la proposta degli onorevoli Bargoni e Panattoni sia appoggiata.

*(È appoggiata.)*

La pongo ai voti.

*(La Camera delibera la presa in considerazione del progetto di legge.)*

**NOTIZIA DELLA MORTE DEL DEPUTATO POERIO,  
COMMÉMORAZIONE E PROPOSTA.**

**PRESIDENTE.** *(Movimenti di viva attenzione)* Colleghi onorevoli! Sono pochi giorni, io vi dava il doloroso annunzio della grave infermità del nostro collega Poerio. Ora io debbo darvi la notizia ben più dolorosa della repentina sua morte.

Ei nacque nell'aprile 1803 di nobile famiglia baronale, calabrese, residente in Napoli.

Con lui si è spenta una delle famiglie più illustri e più benemerite della libertà della patria.

Il padre suo, Giuseppe Poerio, giureconsulto insigne e oratore così facondo da emulare gli antichi di Grecia e di Roma, fu sempre amante di libertà. Nel 1799, tornati a Napoli Ferdinando e Carolina con le armi del cardinale Ruffo di esecranda memoria, lo rinchiusero nell'orribile fossa di Santa Caterina nell'isola di Favignana. Nel 1821 all'approssimarsi delle armi austriache dettò la famosa protesta contro la violazione del diritto delle genti. E, tornato Ferdinando I, scontò l'amore di patria nelle carceri e nell'esilio con altri uomini egregi per altezza d'ingegno e per virtù cittadine.

Alessandro, fratello del collega nostro, nel 1821, tuttora giovinetto, andò volontario alla guerra d'indipendenza. Seguendo il padre nell'esilio, si dedicò allo studio delle lettere e della filosofia; scrisse nobilissimi carmi, ispirati dal santo amore di patria; nel 1848 tornò volontario alla guerra; e, sdegnato il richiamo del Re spergiuro, combattè da prode nell'eroica difesa di Venezia e morì d'onorate ferite.

Il collega nostro, Carlo Poerio, degno continuatore di sì magnanimi esempi, educato da una madre che riteneva della ferezza delle antiche romane, riescì quell'esimio patriotta italiano che ognuno sa. Nel 1820 esordì la sua vita politica da semplice milite nella guardia nazionale. Egli pure seguì il padre nell'esilio in Boemia, in Toscana, in Francia. Tornato in Napoli, esercitò anch'egli professione di avvocato; ma non andò guari che fu preso di mira dalle persecuzioni borboniche, e scampò a stento il carcere nel 1833.

Fu poi carcerato nel 1837, di nuovo nel 1844, di nuovo ancora nel 1847.

Ne uscì nel 1848 per diventare, prima direttore di polizia, e poi ministro della pubblica istruzione.

Venne eletto due volte deputato al Parlamento napoletano, ove brillò per copiosa e savia eloquenza.

Fu carcerato ancora una volta nel giugno 1849, ed implicato nel processo dell'*Unità italiana*.

Nel 1851 lo condannarono a 24 anni di ferri. Trascinò la catena del galeotto fino al principio del 1859 nei bagni di Nisida, d'Ischia, di Montefusco e di Montesarchio; e con quanta dignità, costanza e dolcezza di

carattere, lo sentirono gli stessi Borboni, che maggiormente se ne tennero offesi. (*Sensazione*)

La sua condanna fu precipua occasione delle famose lettere di Gladstone; ei divenne così la personificazione del martirio dei popoli delle Due Sicilie.

Cacciato con molti compagni verso l'America nel 1859, pervenne in Inghilterra, dove fu accolto e onorato in ogni maniera, come a pochi illustri personaggi è mai avvenuto. Indi a poco venne in Piemonte.

Eletto in Livorno e in Arezzo, rappresentò quest'ultimo collegio al Parlamento delle prime annessioni, e protestò con brevi e dignitose parole contro la lega col Governo borbonico.

Tornò a Napoli per votare il plebiscito; e, istituito il Governo italiano, non vi fu ufficio ed onore offertogli che non ricusasse, risoluto com'era a dimostrare che v'è al mondo un patriottismo che non si stanca mai, e che non chiede compensi. (*Vivissimi segni di approvazione*)

Contento di vivere modestamente con quel po' di patrimonio che gli era rimasto, fu sempre deputato di Napoli in queste ultime Legislature, e vice-presidente della Camera in due Sessioni.

Assiduo e operoso negli uffici e nelle Commissioni, il suo consiglio e la sua parola vi ebbero sempre la meritata autorità. Parlò in pubblica seduta, onde proporre che la Camera elettiva rendesse un omaggio di gratitudine alla memoria di Daniele Manin. Ma, affranto com'era dai patiti tormenti, mal potea sostenere la non lieve fatica delle pubbliche discussioni. E che in verità la facondia non gli facesse difetto, molti di voi lo poterono avvertire nelle affettuose e nobili parole da lui rivolte, or son pochi mesi, all'illustre uomo di Stato, che con tanta amorevolezza aveva parlato di lui nelle sue lettere, e che in Inghilterra gli avea fatto sì lieta accoglienza. Benchè la occasione lo costringesse a parlare di sè, lo fece con una semplicità e modestia che tutti commosse.

È morto povero in casa di un amico che l'aveva ospitato.

La sua morte lascia un gran vuoto in mezzo a noi ed a questa Italia, per la quale tanto patì. Ci rimane la eredità dei suoi esempi. Custodiamola gelosamente. Ci servirà di conforto e di guida nell'adempimento dei nostri doveri verso la patria. (*Segni generali di approvazione e di viva commozione*)

PISANELLI. L'annuncio della morte di Carlo Poerio sarà un lutto per quanti lo conobbero, anzi per tutti quelli che hanno in pregio la virtù cittadina: per coloro che ebbero la consolazione della sua amicizia, sarà dolore insanabile. A confortarlo, potrà giovare soltanto il ricordo delle sue virtù, il quale è pure debito ed ufficio civile; ed io reputo che tale ricordo possa farsi in quest'Aula, erede di tutti i dolori nobilmente sofferti da coloro che ci hanno precorso, senza sospetto alcuno.

Innanzi alla tomba di Carlo Poerio io credo che tutti i cuori che sono in questo recinto non avranno che un solo ed identico affetto, quello di onorare la sua memoria, e questo legame di dolore forse, io spero, non sarà per noi senza frutto.

La vita di Carlo Poerio oramai appartiene alla storia; ma senza usurpare le ragioni della storia possiamo rammentare come quella vita fu degnamente spesa. Nato in quelle contrade ove la tirannide era più bieca, e l'amore per la libertà più acceso, la vita di Carlo Poerio fu una perenne e fiera protesta contro il dispotismo, un travaglio operoso ed incalzante di libertà. Non potente per alti uffici, non potente per copia di fortuna, pure furono visti spesso i reggitori di quelle contrade impallidire e tremare al solo nome di Carlo Poerio. Aveva egli con sè la potenza di quel principio a cui consacrò tutta la vita, e del quale divenne apostolo costante e martire invito.

Quante anime generose erano nelle provincie meridionali tutte, o signori, si rivolgevano a Carlo Poerio, ed egli era divenuto il cuore e la mente del patriottismo napoletano. Tutti i moti, tutti i conati, tutti gli sforzi infelici che avvennero in quelle provincie, dal 1830 al 1848, s'intitolarono col nome di Carlo Poerio. E con quel nome s'intitolò pure il martirio da cui furono poscia contristate quelle nobili provincie, e che fu per lunghi anni a tutto il mondo civile sublime e miserando spettacolo.

Gittato in orrende prigioni, stretto tra i ceppi, egli provò tutte le pene che una forza brutale può prodigare per affrangere il corpo e tormentare l'anima di un uomo. Ma egli le sostenne con animo così forte e sereno, che umiliati parvero soltanto i suoi persecutori.

Tratto innanzi a' suoi giudici, che gli chiedevano la sua difesa, egli, con voce calma e sicura, dimentico di sè, non fece altro che deplorare la cecità e l'immanità del Governo. Quella voce si diffuse in tutta Europa e divenne ben presto una formidabile accusa.

Sbalorditi i reggitori di quelle contrade dal suo nobile contegno, impauriti dalle minacce di Europa, mendicarono più volte dall'illustre prigioniero una domanda di grazia che egli non volle mai sottoscrivere; perchè avea la coscienza che dovessero domandare perdono, non coloro che erano tra le catene, ma coloro che regnavano. (*Bravo! Bene!*) E continuò a soffrire e sempre con animo imperturbato. (*Sensazione*)

Coloro che ebbero il dolore e l'onore di essergli compagni nelle carceri e fra i ceppi, affermavano di non averlo mai veduto un sol giorno scorato e abbattuto; neppure in quel tremendo dì in cui gli giunse l'aspra notizia della agonia di sua madre. Certo a tanta virtù furono alimento le tradizioni di famiglia.

Suo padre, condannato nel 1799, aveva passato, come udiste, il fiore della gioventù nell'ergastolo, e, dopo il 1820, molti anni in esilio co' fratelli Leopoldo e Raffaele.



Il suo fratello Alessandro era morto, combattendo per l'indipendenza italiana, a Venezia; la sorella Carolina, moglie di Emilio Imbriani, sosteneva anch'essa e degnamente l'esilio. Ma più e meglio che le tradizioni famigliari, valsero a sostenerlo in quell'alto cammino il profondo convincimento, la fede che egli mantenne sempre invitta, e che spesso in quelle provincie ha trasformato i patrioti in eroi.

Carlo Poerio è l'ultima di quelle grandi figure che per la nobiltà del carattere nobilitano, non solo le contrade in cui nacquero, ma anche la specie umana. Ed io non temo di errare, affermando che la storia, accanto ai nomi di Mario Pagano e di Domenico Cirillo, che ascsero con volto sereno al patibolo, registrerà quello di Carlo Poerio che per dieci anni continui sostenne impavido tutti i tormenti d'una nefanda tirannia.

Nè fu vinto dalla prova, assai più difficile, della lieta fortuna.

Tratto dal carcere e destinato all'Argentina, egli discese sul suolo britannico, ed ebbe grata l'accoglienza e gli applausi a lui rivolti da quel popolo liberalissimo, solo perchè vedeva in quelle dimostrazioni una prova sicura della simpatia per le sorti d'Italia.

E quando le sorti d'Italia divennero prospere noi lo vedemmo, o signori, dimentico sempre di sè, non sollecito di altro che della grandezza e della felicità d'Italia; noi lo vedemmo, tra le sospirate tempeste della nuova vita politica, assidersi in mezzo a noi con quella serenità d'animo, con quella fede stessa che oramai hanno resi agli stranieri quasi sacri i bagni di Nisida e le prigioni di Montesarchio.

Signori, e anch'io ho fede; ho fede nell'a virtù dei petti italiani: e a questi petti io confido il nome e la memoria di Carlo Poerio! (*Segni d'approvazione*)

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Crispi.

**CRISPI.** Ci sono momenti nella vita dei popoli, nei quali i dissidi non sono possibili; questi momenti sono allorquando l'uomo grato dei suoi contemporanei, sente il dovere di non vederli discendere nel sepolcro senza ricordarne le virtù.

L'onorevole presidente della Camera vi tesseva la vita dei principali membri della famiglia Poerio; il deputato Pisanelli vi ha ricordato le virtù di Carlo Poerio che oggi tutti compiangiamo. Io, facendo eco alle cose dette dai due illustri oratori, sento l'obbligo di confermare con fatti che sino all'altro giorno potevano essere un segreto, ma che oggi appartengono alla storia, gli atti di Carlo Poerio.

Il Poerio, che io conobbi 27 anni addietro, fu invero il tipo del cospiratore italiano, quando, ben inteso, altra via non c'era per liberare la patria che quella di cospirare contro la tirannide. Egli succhiò colla vita il culto della patria e l'odio contro i Borboni. La sua famiglia, come fu già detto, gli fu scuola ed esempio nell'amore d'Italia, che oggi si trova in condizioni ben diverse da quelle in cui era 27 anni addietro, quando

non si poteva far altro che cospirare per redimerla e renderla libera.

Carlo Poerio fu il capo, e, come diceva benissimo l'onorevole Pisanelli, fu il cuore, fu la mente della gioventù delle provincie meridionali. Io soggiungerò che egli fu il centro pei Napoletani e pei Siciliani, i quali si erano raccolti nell'intendimento di rovesciare il trono dei Borboni. Egli dal 1844 al 1848 fu ripetute volte in prigione. Ma la prigione, che per alcuni sarebbe stata una causa di abbattimento e di depressione, per Carlo Poerio al contrario fu argomento di energia, di forza, di costanza nei suoi conati, per l'acquisto delle libertà nazionali.

Quando, il 20 dicembre 1847, io partii per la Sicilia, onde metterci d'accordo negli atti necessari alla insurrezione che poi scoppiò il 12 gennaio 1848, nella prigione di Carlo Poerio, a Santa Maria Apparente, si stabilì questa concordia tra Napoletani e Siciliani, che poscia non fallì nella comune opera contro i Borboni.

Carlo Poerio era ancora in prigione quando la Sicilia insorgeva; e l'11 gennaio, prima che io partissi per la seconda volta, andai a stringergli la mano, ci accordammo su ciò che conveniva fare nel continente, e lo lasciai pieno di fede nel successo della causa nazionale.

Questo, signori, mi ricorda un fatto, il quale dovrebbe essere di esempio e direi anche di lezione per noi, ed è la concordia degli animi che ci moveva a quei tempi per distruggere la tirannide. Ed ora dico più di una volta a me stesso: se fummo uniti e compatti nel distruggere, perchè nol saremmo nel riedificare? (*Voci da tutti i banchi: Bravo! Bene!*) Domanda, o signori, che oggi più che mai è necessario che noi Italiani facciamo a noi stessi.

Carlo Poerio, per coloro che lo conobbero in questi ultimi anni, non era che la pallida immagine del Poerio del 1848...

**RANIERI.** Benissimo!

**CRISPI.** Ma Carlo Poerio conservò sino alla fine una grande bontà d'animo, un amore anche agli uomini che dopo il 1848 si chiarirono suoi avversari politici. Noi da questa parte della Camera più di una volta sentimmo il dovere di manifestargli quell'affetto che qualche volta gli venne meno in altre parti.

Signori, se in Italia si tenesse a mente quello che fu fatto; se ci fosse il dovuto rispetto per quelle individualità che lavorarono per la distruzione delle tirannidi locali, e per l'elevamento dell'unità nazionale; se ci fosse amore e stima per gli uomini che per essa si sacrificarono, io credo che potremmo con maggiore facilità gettare le basi di quell'edificio che a noi è dato di innalzare, e potremmo con quella concordia d'animo, che in altri tempi fu singolare, passare attraverso la crisi nella quale versiamo, superare le difficoltà che ad ogni passo troviamo, e lasciare ai nostri posteri, insieme al culto degli illustri patrioti, consolidata

quella unità e svolta quella libertà che fu il voto di Carlo Poerio, e che non avremmo visto comporsi, se nelle cospirazioni e nelle lotte della patria, non fosse concorsa la volontà e l'opera di tutti. (*Bravo! Benissimo!*)

**D'AYALA.** Qui non si odono principalmente che le pubbliche manifestazioni, ed io, rimpiangendo cogli altri la grave perdita del nostro collega Carlo Poerio, pongo nel fondo dell'animo mio tutta la pienezza del mio dolore, quantunque da 34 anni fosse egli stato amico mio. Ed io sorgo siccome deputato della città di Napoli per farmi interprete del lutto apportatovi non solo fra gli elettori del 2° collegio, ma fra tutta la cittadinanza.

Voi lo conosceste, è vero, più da vicino da otto anni; lo festeggiate, è vero, tornato da Queenstown libero in Italia, mandato con altri compagni illustri a trapiantarsi in America; voi vedeste il suo nome uscire dall'urna elettorale del collegio di Arezzo, quando l'Italia non era compiuta, e lo eleggeste poi a vice-presidente del primo Parlamento italiano.

Ma voi sapete, o signori, quanto e come siano più forti e sacri i legami del dolore e della sventura. I cittadini di Napoli lo deplorarono prigioniero nell'anno 1837, nel 1844, nel 1847, nel 1849, e con la loro mestizia, ma con invitta costanza lo videro condannato ai ferri dopo due anni di prigionia, dal 1851 al 1859. Vogliate dunque essere indulgenti che noi, addolorati quanto voi, non più di voi, vi chiediamo anche il diritto di vedere nella morte di Carlo Poerio una maggiore passione e sventura di famiglia, un maggiore nostro sconforto.

A voi ed a tutti, è vero, manca in Carlo Poerio un cittadino illustre d'Italia, manca un uomo libero dei tempi antichi, il quale amò la patria per sè medesima, senza che il suo nome avesse a diventare più chiaro per croci e tanto meno per uffici e gradi. A voi la storia, a noi la cronaca, la tradizione. E se noi sappiamo i casi pubblici e i nobili rifiuti di Carlo Poerio, sappiamo ancora le sue sostanze assottigliate. Alla Favignana il padre nel 1799 esule dal 1821 insino al 1835, morto poi senza avere potuto almeno per la metà ristore i danni patiti. I suoi due zii Leopoldo e Raffaele Poerio in esilio anch'essi; sepolto il primo qui nei chiostri di Santa Croce, sepolto l'altro nel cimitero di Torino. Morto il fratello Alessandro in Venezia, morta la madre nel 1855, perduta la sorella, sono ora pochi mesi. E Carlo? Quattro volte in carcere, otto anni fra i ferri, esule quindi, e finalmente deputato, col quale ufficio, voi sapete, non si possono certamente che trascurare gli utili propri.

Tutta questa serie di casi dal 1799 al 1867, sessant'anni interi e più della vita di Carlo, ne logorarono le sostanze e la vita; e quello che rimaneva in lui ancora di soffio divino, non era la naturale vita umana, ma era la consunzione non appariscente delle forze vi-

tali. Parve è vero che morisse entro cinque giorni della malattia acuta di polmonite, da martedì a domenica, ma no; egli è morto degli infiniti travagli che avevano consumata la sua vita, e che la sua modestia nascondeva. (*Sensazione*)

Fu questa la cagione dolorosa per cui agli occhi volgari e passionati potesse parere Carlo Poerio diventato uomo prospero o indifferente fra lieta compagnia. Oh! se il mondo sapesse quello che chiudiamo qui dentro nel cuore, oh! come sarebbe meno ingiusto, come sarebbe più benevolo! Ma il mondo vero e supremo è qui nella nostra coscienza; e Carlo Poerio è morto invitto, con una coscienza pura e sacra. (*Bravo!*)

Ond'io, nel chiudere queste mestissime parole, mi permetterei d'invocare dalla Camera che decretasse pubblici funerali alla memoria del defunto nostro collega Carlo Poerio.

**MICHELINI.** Dopochè l'egregio nostro presidente, per proprio ufficio, disse le lodi, tessendo semplicemente la vita di Carlo Poerio: dopochè tre oratori appartenenti a provincie meridionali, parlarono anch'essi del defunto che tutti piangiamo, permettete, o signori, che sorga, quasi debole eco, una voce d'un rappresentante delle provincie settentrionali per assicurarvi che anche colà sarà profondamente sentito il dolore che occupa l'animo di noi tutti.

La morte di quell'esimio cittadino, di quel caldo amatore della patria, che fu Carlo Poerio, non è sventura di una o di altra provincia d'Italia, di una o di altra parte politica, ma è sventura italiana. Imperciocchè tutti gl'Italiani debbono essere solidali nel bene e nel male, e si è mercè questa solidarietà che compiremo e raffermemo il nostro riscatto. (*Bravo!*)

Per non ripetere le cose dette testè, non narrerò le parti della vita del nostro collega che sono a mia cognizione. Bensì piacemi di avvertire con uno de' precedenti oratori, che sotto fredde sembianze, sotto il velame della moderazione aveva Poerio in seno un'anima caldissima: egli fu veramente il tipo de' cospiratori. Ebbene Poerio cospiratore è risposta eloquente al moderno andazzo di disapprovare, e quasi di gettare il fango contro coloro che facevano parte di società segrete, quando esse erano l'unico mezzo con cui il liberalismo, da tutti i Governi avversato, esplicito si potesse. Molti di noi, benchè seduti su banchi diversi, abbiamo cospirato in gioventù, senza di che non saremmo al punto in cui siamo.

Già da più anni io conosceva Carlo Poerio e tutta la liberale e virtuosissima di lui famiglia, quando nel 1847 ne divenni intrinseco amico in Napoli. Visitavalo allora sovente nel suo carcere di Santa Maria Apparente, or ora rammentato dal deputato Crispi, visitavalo in compagnia di suo fratello Alessandro, leggiadro poeta, che dava poscia a Venezia la vita per la patria, in compagnia dell'egregio comune amico che mi siede a fianco, il deputato generale D'Ayala. Dopo

d'allora ne seguitai sempre con ansia affannosa le peripezie, le fortunate vicende.

E quando, liberato dal carcere e dall'esiglio inflittogli, in America, dove lo avviava il Borbone, nel modo che tutti sanno, venne in Piemonte, l'ebbi più volte ospite nella mia diletta Centallo. Perdonate questo ricordo personale, ma l'amicizia ha anch'essa i suoi diritti.

Oppresso dal dolore per la perdita improvvisa, di più non dico, perchè unico mio scopo era di accertare la Camera che, se nella città natia di Poerio, quella in cui visse e che lo elesse a suo rappresentante, grande sarà il lutto per la irreparabile perdita, non minore cordoglio proveranne la città di Torino, anzi il Piemonte tutto, che grandemente ne apprezzava le virtù.

*Voci.* È vero.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il signor presidente del Consiglio.

**RATTAZZI, presidente del Consiglio dei ministri e ministro per l'interno.** Il Governo prende la parte più viva alla grave e dolorosa perdita che abbiamo fatta; considera la morte di Carlo Poerio come una vera sventura per l'Italia, come una sventura pel Parlamento nazionale. Egli si associa col più profondo del cuore ai sentimenti che furono con sì eloquenti parole espressi, e dal nostro presidente, e dagli onorevoli oratori che dopo lui hanno parlato. Egli, come tutti, riconosce che la vita di Carlo Poerio fu una delle vite più nobili fra quelle che furono consunte pel bene della patria e per la causa della libertà. La nobile figura del venerando Carlo Poerio apparirà tra le prime nelle eterne pagine del patrio nostro risorgimento.

Signori, io non mi dilungo, perchè l'animo mio è grandemente commosso; e lo è per avere, soprattutto in questi ultimi anni, conosciuto più da vicino quali e quanto grandi fossero le qualità del cuore di Carlo Poerio, quanto fossero nobili e generosi i di lui sensi; pochi pertanto al pari di me si sentirono così feriti per tanta perdita.

Dopo essermi associato ai sensi per lui qui manifestati, dichiaro che mi unisco pure con tutto l'animo al pensiero delicato che fu espresso dall'onorevole D'Ayala, di ordinare i funerali a nome della Camera.

**PRESIDENTE.** L'onorevole D'Ayala ha proposto che siano dalla Camera votate solenni esequie pel compianto nostro collega.

Io pongo ai voti la proposta.

(È unanimemente approvata.)

Annunzio alla Camera che l'accompagnamento delle spoglie mortali del nostro defunto collega avverrà domani alle ore 5 pomeridiane.

#### ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE.** Annunzio il risultato della precedente votazione per la nomina di due commissari di vigilanza sull'amministrazione della Cassa militare, e per

la nomina di un commissario di vigilanza della biblioteca della Camera.

Schede . . . . . N° 233

Maggioranza . . . . . » 117

Il deputato Piroli ottenne voti 69; D'Ayala 61; Torriani 56; Monti Francesco 40; Corte 36; Borromeo 15; Malenchini 12; Farini 9; Brignone 7.

Gli altri voti andarono dispersi sopra vari deputati. Nessuno avendo raccolto la maggioranza dei voti, bisognerà procedere ad una nuova votazione.

Il risultato della votazione per la nomina del commissario della biblioteca fu il seguente:

Schede . . . . . N° 223

Maggioranza . . . . . » 112

Il deputato Messedaglia ebbe voti 58; Ranalli 29; Macchi 25; Valerio 23; De Boni 19; D'Ondes-Reggio 12; Ferrari 7.

Gli altri voti andarono dispersi sopra vari deputati. Anche per questo si procederà ad una nuova votazione.

(Segue l'appello nominale.)

(Prestano giuramento gli onorevoli Friscia e Mazziotti.)

L'onorevole Miceli ha inviato al banco della Presidenza questa domanda:

« Il sottoscritto chiede una spiegazione all'onorevole ministro dell'interno circa le voci di sbarco di briganti in Sicilia. »

**RATTAZZI, presidente del Consiglio dei ministri e ministro per l'interno.** Se la Camera lo stima, non trattandosi di imprendere una discussione, ma solamente di riferire un fatto, risponderò subito a questa interpellanza, e tanto più volentieri, in quanto che sono in grado di smentire una voce, la quale, se acquistasse credito, potrebbe ingenerare non lieve inquietudine nel paese.

Io sono lieto di poter dichiarare (e ringrazio l'onorevole Miceli di avermene fornita occasione), che tal cosa non ha verun fondamento.

È verissimo che si era sparsa anche in Sicilia questa voce, cioè che vi sia colà stato uno sbarco di 300 o 400 briganti; ma immediatamente dopo l'annunzio telegrafico delle voci corse, ci son pervenute notizie positive e rassicuranti le quali su questo proposito tolgono ogni dubbio.

La Sicilia è ora tranquilla come prima; non fuvvi sbarco di briganti, nè v'è pericolo apparente che questo possa aver luogo.

Io credo che la Camera sarà soddisfatta di potere avere l'assicurazione che non sia avvenuto tal fatto, il quale, quando fosse vero, certamente sarebbe assai grave.

**MICELI.** Precisamente per constatare la falsità di questa voce, io ho fatto questa interrogazione all'ono-

revoles presidente del Consiglio. Se io gli avessi indirizzata una dimanda in privato, in Italia non si sarebbe conosciuto che questo sbarco è una pura invenzione. Io sono lieto della risposta che mi ha dato l'onorevole presidente del Consiglio, e che così si possano dissipare i timori che per avventura si erano sollevati.

#### PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI LEGGE.

**RATTAZZI**, presidente del Consiglio dei ministri e ministro per l'interno. A nome del mio collega, ministro delle finanze, ho l'onore di presentare alla Camera due progetti di legge: uno per autorizzazione di spesa sul bilancio del 1867 dei lavori pubblici per l'aggiunta di nuovi fili telegrafici. (V. Stampato n° 45)

L'altro per una spesa straordinaria di lire 460,000 pel carcere giudiziario cellulare di Torino, da iscriversi al capitolo 82 del bilancio del 1867 del Ministero dell'interno. (V. Stampato n° 46.)

**PRESIDENTE**. Si dà atto all'onorevole presidente del Consiglio della presentazione di questi progetti di legge che saranno inviati alla stampa, e distribuiti.

#### VERIFICAZIONE DI UN'ELEZIONE.

**PIOLTI-DE BIANCHI**, relatore. Debbo riferire alla Camera, per incarico del I ufficio, intorno all'elezione avvenuta nel collegio di San Marco Argentano nella persona dell'onorevole Bruno Giuseppe.

Il collegio si divide in quattro sezioni. In occasione della prima votazione i voti andarono ripartiti sopra molti candidati; i principali furono l'onorevole Bruno Giuseppe con voti 175; La Costa Raffaele con 117; Mosciaro Giovanni con 105; gli altri dispersi a 50, 30 e meno, per cui fu proclamato il ballottaggio tra Bruno Giuseppe e La Costa Raffaele.

Nella prima votazione avvenne nella sezione di Montalto un'irregolarità, che diede luogo a protesta durante la votazione medesima.

Fu opposto cioè da alcuni elettori che si fosse passato alla costituzione dell'ufficio definitivo mentre erano presenti pochissimi elettori, e appena era battuta l'ora della convocazione.

A tale osservazione l'ufficio credette di non dare importanza, rispondendo che l'avviso di convocazione era per le nove della mattina, e nessuna disposizione di legge obbliga a ritardare oltre quel momento; che si trovavano presenti elettori provenienti persino da un paese distante otto chilometri e che quindi, se costoro avevano potuto intervenire a quell'ora, a maggior ragione avrebbero potuto presentarsi quelli che abitavano assai più vicino. Del resto nella prima votazione non avvennero altri inconvenienti.

Proclamato il ballottaggio tra il Bruno ed il La

Costa, accadde che i voti si trovarono ripartiti quasi egualmente sui due candidati, vale a dire che il Bruno ottenne voti 228, ed il suo competitore 227. Quindi per un solo voto di maggioranza venne dalla riunione dei presidenti degli uffici proclamato a deputato l'onorevole Bruno Giuseppe.

In proposito è da osservare che all'ufficio principale, al momento della proclamazione, mancò il presidente della sezione di San Sosti, perchè, come risulta dagli atti, impedito da malattia. In tutte le sezioni furono dichiarate nulle alcune schede; in una sezione furono annullate tre schede perchè bianche; in un'altra, una sola senza dirne il motivo; in quella di Montalto otto, parimente senza addurne il motivo; finalmente nella sezione di San Sosti furono annullate due schede, l'una perchè portante un nome scritto così male che non si poteva applicare a nessuna persona, e l'altra perchè portante il nome di *Francesco Lacosta*, anzichè quello di Raffaele.

E qui bisogna entrare nel campo delle pratiche parlamentari.

L'ufficio I precedente alla costituzione del Seggio presidenziale definitivo, che esaminò pel primo quest'elezione, quand'ebbe dinanzi le carte, non vide le schede contestate, e lesse nel verbale della sezione di San Sosti che erano state annullate due schede: « una perchè portante il nome di *Francesco Lacosta* defunto e non in ballottaggio; l'altra perchè portante il nome non di persona, cioè *Porca Conto*. »

Dalla lettura di quel verbale risultava adunque che erano state annullate le due schede unicamente perchè una portava nome non di persona, e l'altra portava un nome di battesimo diverso da quello del candidato. Le parole *defunto e non in ballottaggio* che non erano sottolineate, furono ritenute un giudizio dell'ufficio elettorale al pari di quelle relative all'altra scheda.

Nel seno dell'ufficio I sorse discussione in proposito. Ed osservandosi che si era proclamato il deputato per la maggioranza di un unico voto; osservandosi che è giurisprudenza della Camera, in occasione di ballottaggio, di tener validi i voti da cui risulti chiaramente espressa la volontà di prescegliere l'uno o l'altro dei due candidati; che quindi lo sbaglio nel nome di battesimo non impediva di conoscere essersi voluto dare il voto al La Costa anzichè al Bruno; l'ufficio I deliberò a grande maggioranza fosse da ritenersi valida quella scheda.

Ciò fatto, ne derivò la parità dei voti tra i due competitori, e la necessità quindi, per proclamare il deputato, di sapere quale dei due fosse il seniore; epperchè fu dato l'incarico alla Segreteria della Camera di scrivere, onde avere le attestazioni di nascita dei due competitori.

Mentre effettuavasi questa pratica sopraggiunsero alcune proteste, di cui verrò parlando fra poco.

Quando finalmente arrivarono le fedeli di nascita, es-

sendosi nell'intervallo ricomposti gli uffici, le carte ritornarono all'ufficio I, quale è attualmente costituito. Ma anche i verbali di questa elezione erano mutati e quello della sezione di San Sosti includeva la scheda contestata.

Questa circostanza, e ciò dico per schiarimento degli onorevoli colleghi che compongono meco l'attuale ufficio I, questa circostanza era allora da esso ignorata. Il precedente ufficio aveva esaminato l'elezione e prese la sua deliberazione seduta stante.

Aveva rimandato le carte alla Segreteria per la pratica accennata, senza che alcuno esportasse gli atti, o ne facesse quella minuta investigazione che avrebbe forse potuto portare ad avvedersi di un cambiamento.

Quando l'ufficio I, quale è ora costituito, venne alla sua volta ad esaminare le carte, trovò che esisteva nel verbale di San Sosti la scheda disputata e che essa, oltre le parole *Francesco Lacosta*, conteneva anche la parola *defunto*.

Ignorava l'ufficio I, come dissi, che fossero mutati i verbali, e perciò dovette supporre che l'ufficio precedente avesse deciso di ritenere valida quella scheda comunque essa fosse.

Nell'ufficio I attuale nacque discussione per sapere se quella scheda fosse da ritenersi nuovamente valida, o nulla, od altrimenti. Ma, passato ad esaminare gli altri atti relativi all'elezione che erano sopraggiunti nell'intervallo, vale a dire alcune proteste, trovò in queste l'ufficio gli elementi per venire ad una determinazione definitiva, senza bisogno di sciogliere il quesito intorno a quella scheda.

Nell'intervallo, come dissi, erano arrivate alcune proteste; e dopo la deliberazione dell'ufficio I, quale ora è costituito, ne sopraggiunsero parecchie altre. Tra le proteste in allora presentate all'ufficio ve n'erano alcune che riflettevano la candidatura del La Costa, che dicevano, cioè come i suoi partigiani avessero adoperati mezzi di corruzione. Vi era d'altra parte una protesta dei partigiani del La Costa, nella quale si parlava di pressioni e di corruzioni operate, dicevasi, da agenti ed impiegati governativi a favore del Bruno.

Finalmente vi era una protesta sottoscritta dallo stesso Raffaele La Costa, competitore del Bruno, nella quale si asseriva, tra alcune altre circostanze, questa essenziale, che non era solo nella sezione di San Sosti che si erano annullate schede perchè portavano il nome erroneo di battesimo, ma che ciò era avvenuto anche in altre sezioni, e particolarmente in quella di Montalto, dove, come già osservai, furono annullate 8 schede. Queste otto schede, al dire del protestante, portavano il suo cognome, La Costa, o solo, o coi nomi Francesco o Giovanni. E siccome e il Giovanni ed il Francesco sono suoi fratelli, così, come egli dice, poteva essere avvenuto lo sbaglio nel nome di battesimo, ma l'intenzione era evidente, nell'occasione del ballottaggio, di dare il voto a lui e non al Bruno.

L'ufficio I prese in grave considerazione la circostanza, che in fatti dai verbali risulta essersi dichiarate nulle otto schede senza addurne i motivi, e che la protesta asseriva che quelle otto schede erano state annullate unicamente per errore nel nome di battesimo.

E ritenuto, sia per la giurisprudenza della Camera, sia pel deliberato del precedente ufficio, che si doversero considerare per valide le schede in cui fosse abbastanza indicato il cognome del candidato, e d'altra parte non trovandosi negli atti le schede, onde poter verificare fin dove quella protesta fosse fondata, l'ufficio I, mi ha dato incarico di proporre l'annullamento dell'elezione, tanto nei riguardi dell'uno, come nei riguardi dell'altro candidato.

E qui, prima di terminare, debbo avvertire come siano sopraggiunte posteriormente altre proteste, dimodoche il loro numero sale a nove da una parte e a tre dall'altra. Alcune di esse sono state anche mandate in duplicato, contemporaneamente cioè alla Camera ed al Ministero, il quale le comunicò. Le nove proteste contrarie al La Costa, che portano in complesso 94 firme, vertono tutte sullo stesso appunto, che cioè si siano fatti dei tentativi di corruzione. Le altre tre proteste riguardano invece il Bruno; di cui una, come già dissi, pretende essersi adoperati mezzi di corruzione e pressione per parte di funzionari governativi.

Le altre due, sottoscritte dallo stesso Raffaele La Costa, instano sulla circostanza che furono annullate schede che lo riguardavano, e che dovevano dichiararsi valide, e annullate solo perchè mancavano od erravano nel nome di battesimo, mentre invece si sarebbero convalidate schede, in occasione del ballottaggio che portavano il solo cognome Bruno, senza altre indicazioni. Ciò mostrerebbe, al dire dei protestanti, che gli uffici elettorali procedettero con diversa misura, secondo i due diversi candidati.

A complemento di quanto osservai intorno alla mutazione avvenuta dei verbali, debbo dire che, essendo a me riuscita affatto nuova la presenza della scheda contestata, e la circostanza della parola *defunto*, inscritta e prima inavvertita, e parendomi strano che quella parola così importante mi fosse passata inosservata, mi recai alla Segreteria della Camera onde avere schiarimenti. Da essa mi furono consegnati i verbali antecedenti, per cui attualmente trovansi qui tutti, e mi fu presentata una lettera del Ministero dell'interno, che parimente ho qui, nella quale si dice che erano arrivate al Ministero le due serie dei verbali, di cui una colle schede contestate; che dal Ministero, per mero sbaglio, era stata spedita alla Camera la serie senza le schede, e che, avvedutosi dopo dell'errore, aveva mandato anche l'altra serie, con preghiera di sostituirla alla precedente.

Io dunque, ripeto, per incarico del I ufficio propongo

l'annullamento di quest'elezione, per le ragioni già dette, e soprattutto per la circostanza che parecchie schede furono dichiarate nulle, senza che se ne adducano i motivi, e vi sono proteste che asseriscono essere state annullate pel solo errore nel nome di battesimo; mentre la proclamazione del deputato avvenne per la maggioranza d'un sol voto. Talchè se una sola di quelle schede dovesse ritenersi valida, l'elezione avrebbe un risultato diverso. Tra i due candidati, di cui già dissi essersi richiesta l'età, risultò seniore il La Costa.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il deputato Cordova.

**CORDOVA.** Ho domandato di parlare per poter votare con coscienza, perchè non ho potuto formarmi un'idea esatta dello stato della questione, forse a causa delle conversazioni che si facevano mentre si riferiva l'elezione.

Mi pare d'aver inteso dall'onorevole relatore che un primo esame era stato fatto dal I ufficio intorno alla validità dell'elezione, ed in tal disamina si era ritenuta valida una scheda, da cui dipende la validità o la nullità dell'elezione stessa.

Questa scheda, la quale fu deposta nell'urna alla seconda votazione, porta il nome del La Costa. Pare che l'ufficio locale l'abbia dichiarata nulla per la ragione che non era indicato il vero nome di battesimo del La Costa, e ragionevolmente pare che il I ufficio abbia creduto doversi considerare come valida questa scheda per la ragione che trattandosi di ballottaggio, il La Costa non era il Bruno, e ciò dovea bastare. Si sa che la giurisprudenza della Camera ha sempre ritenuto sufficienti le indicazioni che poteano designare uno dei due candidati, anche quando non ci fossero tutte le designazioni che si richiedono nella prima votazione. Ma poi l'onorevole relatore ha aggiunto che fu inviata la scheda sulla quale era insorta la questione. In questa scheda si trova che non solamente era sbagliato il nome del La Costa, ma che era aggiunta la qualità di defunto al nome di La Costa, qualità che ben compete a quell'altro nome ch'era indicato nella scheda e che appartiene a un defunto. In questo caso la posizione della questione muta assolutamente. Pare che l'ufficio I se ne sia accorto. Si avrebbe in fatti, non già un errore di nome colla volontà d'indicare piuttosto l'uno che l'altro dei due competitori, ma risulterebbe la volontà di fare una di quelle schede in cui qualcuno mette un motto, cosa di cui abbiamo avuto tante volte l'esempio, e parrebbe che si abbia voluto dire da colui che ha deposta la scheda nell'urna: « Io non amo che sia eletto il Raffaele La Costa, amerei benissimo che fosse eletto suo padre La Costa Francesco ora defunto, che era una brava persona. »

E pare che l'ufficio della Camera nella sua saggezza non tenne calcolo di questo cambiamento di cose, ma si ritenne vincolato da una deliberazione la quale era stata presa quando la scheda ancora non era stata in-

viata; o almeno vide che gli atti una prima volta non furono esaminati diligentemente, furono soltanto deliberati quando si credeva che l'indicazione *defunto* non fosse nella scheda, ma fosse solamente un'apprezzazione che faceva nel suo verbale l'ufficio locale; che poi quando si vide sulla scheda l'indicazione *defunto*, si dubitò se la scheda fosse valida; ma in questo caso si disse che l'ufficio si trovava avere pronunziato che la scheda fosse valida.

Ma la validità della scheda non porterebbe all'annullamento dell'elezione, bensì alla proclamazione del La Costa.

Molte volte si è veduto l'ufficio della Camera sostituire il suo al giudizio dell'ufficio locale, come è in diritto di fare, e proclamare un deputato escluso dall'ufficio elettorale.

Che se poi accorgevasi che la scheda dapprima ritenuta valida fosse nulla, l'ufficio non era certamente vincolato da un primo giudizio. Altronde la sua pronunziatione non è che preparatoria; egli non fa che un rapporto alla Camera, e la Camera è sempre libera di riconoscere o non riconoscere valida un'elezione.

Pare a me di avere udito dall'onorevole relatore che varie altre circostanze si sono presentate per le quali l'ufficio andò nell'idea di proporre lo annullamento di quest'elezione.

Queste circostanze sarebbero che si trovarono altre schede in parecchie sezioni nelle quali era indicato il La Costa, ma che furono annullate appunto perchè il nome di battesimo non corrispondeva a quello del candidato; ma, se non m'inganno, mi pare che il nome di battesimo corrispondeva al fratello del La Costa.

Ora non sarebbe questo il caso in cui le schede si ritengono per valide dalla Camera, sebbene vi sia una indicazione imperfetta.

Per esempio, quando, invece del nome e cognome, vi è solo il nome di battesimo o il cognome, a nulla serve la coincidenza tra il nome indicato e quello che è in ballottaggio; se questo nome si può applicare a persona fuori di ballottaggio che risulta più specialmente indicata, allora la scheda si deve applicare allo individuo che è meglio indicato; e ne viene la nullità, perchè al secondo scrutinio non si può votare che per i due individui fra i quali si pronunzia il ballottaggio. Ad ogni modo la validità di queste schede, se fossero ritenute come valide, porta ad un risultato contrario, vale a dire alla validità dell'elezione in persona del La Costa, e non mai allo annullamento, molto più che questa conclusione non è accompagnata dalla domanda di una inchiesta, di un esame sul fatto.

Questi sono i dubbi che mi restano, e che non ho potuto schiarire, dalle parole che sono giunte fino a me della relazione dell'onorevole relatore. Io non esiterò a votare per la validità della elezione nella persona del candidato proclamato, dell'onorevole Bruno, perchè ritengo che tutte le schede annullate erano

realmente nulle, e che in conseguenza la maggioranza resta al candidato proclamato.

**PIOLTI-DE BIANCHI**, *relatore*. Mi duole che la mia voce non sia giunta chiara sino all'onorevole Cordova, perchè altrimenti alcune delle osservazioni da lui fatte forse non avrebbero avuto luogo. Egli disse che l'ufficio I, quale era costituito precedentemente, non esaminò con bastante diligenza gli atti. A respingere questo supposto, dirò che l'ufficio I compì il dover suo nell'esame degli atti; e siccome allora erano semplicissimi, poichè non esistevano proteste di sorta alcuna, così potè esaminarli subito seduta stante. La sola cosa che saltò agli occhi fu che in una sezione si erano annullate due schede, una perchè portava un nome non di persona, l'altra perchè aveva il nome di « Francesco La Costa. » Su quest'ultima scheda nacque la discussione, se cioè dovesse reputarsi nulla o valida. Siccome le parole « Francesco La Costa » erano sottolineate, e le altre « defunto e non in ballottaggio » non lo erano; così dovè ritenere che esse fossero una definizione data dall'ufficio elettorale alla persona nominata nella scheda; e credette che sulla scheda stessa non si trovassero altre parole fuorchè quelle di « Francesco La Costa. »

Nacque discussione se il solo sbaglio nel nome di battesimo potesse bastare ad annullare la scheda, e per gli argomenti così bene esposti dall'onorevole Cordova, fu deciso, come appunto egli propone, di dichiararla valida. Da ciò conseguì, non la facoltà di proclamare l'altro candidato La Costa, perchè eravi la parità dei voti, ma soltanto la necessità di verificare quale dei due competitori fosse il seniore d'età per poterlo proclamare. Ma siccome ciò non potè farsi seduta stante, così l'ufficio non potè prendere nessuna deliberazione definitiva, e dovette rimandare gli atti alla Segreteria perchè sciogliesse il dubbio dell'età.

Ritornate le carte alla Camera e all'ufficio I, quale è ora costituito, e ritornate, mentre l'ufficio sedeva, senza avvertenza nel piego che fosse avvenuta mutazione negli atti, era naturale che l'ufficio I attuale dovesse ritenere che l'ufficio precedente avesse avuto gli stessi atti sotto gli occhi.

Bene è vero che tanto da me, quanto da un altro membro del precedente ufficio I, che ci troviamo sedere anche nell'attuale, fu avvertito che la parola *defunto* era passata dapprima affatto inosservata; che non aveva dato luogo ad osservazioni, che non erasi punto sospettato potesse trovarsi nella scheda; che insomma era questa una circostanza affatto nuova. Ma non potendosi da noi dare alcuna maggiore spiegazione, non se ne potè trarre altra conseguenza se non che fosse accaduto una inavvertenza, ed un cambiamento che non si sapeva d'onde o come procedesse.

Perciò l'ufficio I, quale è ora costituito, credè non fosse in sua facoltà il rivenire intieramente sul precedente giudizio. D'altra parte, innanzi a quella pa-

rola *defunto*, scritta nella scheda, comprese quanto fosse grave il ritenere valida tale scheda ciò malgrado; ed è perciò che egli credette di non potersi pronunziare in proposito. Forse avrebbe sospeso ogni deliberazione, forse sarebbe venuto ad altra conclusione, se non fosse soppraggiunta, nell'intervallo tra l'uno e l'altro esame degli uffizi, la protesta firmata Raffaele La Costa, di cui poc'anzi parlava; protesta la quale dice che nella sezione di Montalto si erano annullate otto schede, perchè portavano le indicazioni le une di La Costa con un altro nome di battesimo, le altre soltanto di La Costa.

Questa circostanza è consona ai verbali dell'ufficio elettorale, in quanto che nella sezione di Montalto vennero dichiarate nulle otto schede senza addurne il motivo, senza allegare le schede, e senza farne cenno di sorta; talchè presentavasi abbastanza serio il dubbio, che potesse realmente essersi verificato il caso asserito.

Se esistessero atti, o l'ufficio I avesse tenuto in mano documenti per poter credere che una sola di quel'e schede portasse il solo cognome La Costa (e dico ciò per non entrare nell'altra questione, se avendo il nome di battesimo diverso potesse o no dichiararsi valida, come or ora metteva in dubbio l'onorevole Cordova), se, dico, avesse avuta la prova che una sola di quelle schede avesse portato il nome La Costa, avrebbe senz'altro dovuto dichiarar valida quella scheda, e trovandosi il La Costa essere il seniore d'età, avrebbe dovuto proclamarlo deputato a preferenza dell'altro candidato.

Ma siccome il fatto era asserito e non provato, così l'ufficio I non potè addivenire alla grave deliberazione di mutare la proclamazione del deputato; ma credette suo dovere di non riconoscere come eletto definitivamente e regolarmente un deputato riuscito con un solo voto di maggioranza, quando risultava che in una sezione una scheda era contestata ed era già stata dall'ufficio I riconosciuta valida, e che in un'altra sezione otto schede erano state annullate senza indicazione del motivo.

E per mostrare quanto la circostanza delle otto schede annullate nella sezione di Montalto sia gravissima, mi si permetta di ricordare l'altro fatto, che in occasione della prima votazione in quella sezione, come già dissi, avvenne un'irregolarità, la quale dette luogo a protesta. Protestarono cioè alcuni elettori perchè si era impresa la costituzione dell'ufficio definitivo mentre erano presenti pochissimi votanti. Si noti l'altro fatto, che nella sezione di Montalto, in occasione della prima votazione, il candidato La Costa ebbe un solo voto, mentre l'altro candidato, Bruno, ne ebbe gran numero; ciò che dimostra come in quella sezione i partigiani dell'un candidato fossero in enorme preponderanza su quelli dell'altro. Si noti che in occasione del ballottaggio i voti andarono, è vero, ri-



partiti fra i due competitori, essendo fuori di combattimento gli altri candidati; ma tuttavia vi fu grande maggioranza da parte del Bruno in confronto del La Costa, imperocchè quegli ebbe 75, questi 41.

Ma a mostrare come sia possibile il dubbio che l'ufficio elettorale della sezione di Montalto potesse essere non interamente imparziale; citerò un ultimo fatto, cioè che, fra le molte proteste arrivate posteriormente, una sola ne esiste legalizzata per mano di notaro contro la elezione del La Costa, la quale porta la data del 18 marzo e pervenne alla Camera il 18 aprile; e in questa protesta in cui si accusa il La Costa di corruzione, trovo firmati il sindaco del paese che funzionava da presidente dell'ufficio provvisorio, altri due membri ed il segretario dell'ufficio stesso; e trovo parimente firmati il presidente ed altri membri dell'ufficio definitivo. Tutto ciò, ripeto, dà luogo a credere non affatto infondato il supposto che in quegli uffici vi fosse una propensione a favorire un candidato in confronto dell'altro.

Tale circostanza, replico, diventa poi gravissima quando si rifletta che le otto schede furono dichiarate nulle senza allegarne il motivo, mentre v'ha chi protesta che alcune contenessero il casato La Costa con nome erroneo di battesimo, e che altre contenessero il solo cognome La Costa.

**BERTEA.** A me pare che l'annullamento di una elezione sia sempre affare abbastanza grave da meritare tutta l'attenzione della Camera, ed io la richiamo sulla elezione della quale si tratta, perchè ho il convincimento che le ragioni state svolte dall'onorevole relatore non sono tali da condurre alle conclusioni che egli ci ha proposto.

Per verità fu già avvertito dall'onorevole Cordova come l'argomento principale sul quale l'ufficio aveva fermato il suo esame non guidasse all'annullamento della elezione, ma dovesse invece guidare alla proclamazione dell'elezione del signor La Costa una volta che era stata constatata la maggior età sua in confronto di quella del Bruno.

Ma come la Camera avrà avvertito, l'onorevole relatore accennò che l'ufficio della Camera riconobbe valida a favore del La Costa una scheda la quale nella votazione del ballottaggio conteneva il solo casato del La Costa, ma il nome diverso da quello del candidato, ed inoltre la dichiarazione che quella scheda non si riferiva alla persona in ballottaggio, ma ad un fratello del candidato che già si era reso defunto.

L'ufficio della Camera, dice l'onorevole relatore, ha considerato valida questa scheda perchè si è fatto il concetto che le parole non sottolineate e dicenti: Francesco La Costa defunto e non in ballottaggio, non fossero scritte di pugno e carattere della persona che faceva la scheda, ma fossero la conseguenza di un giudizio che l'ufficio elettorale portava sulla scheda stessa.

Ora io sostengo che questa induzione dell'ufficio

della Camera è arbitraria, imperocchè se quelle parole non sottolineate avessero costituito un giudizio dell'ufficio elettorale sarebbero state sottoscritte dal presidente o da altri membri dell'ufficio elettorale, o quanto meno il relatore avrebbe avvertito come nella scheda si scoprisse una diversa scrittura, giacchè in tal caso il nome del La Costa Francesco avrebbe dovuto essere scritto in carattere diverso. Ma questa circostanza, che sarebbe stata per me importantissima, non venne dal relatore accennata, ed io ne prendo argomento per indurne che il contesto intero della scheda sia tutto di un solo pugno, e che sia meno esatto il giudizio che fece l'ufficio della Camera nel considerare che le parole aggiunte al cognome ed al nome non fossero scritte da colui che vergava la scheda.

Almeno fino a prova contraria non c'è ragione di portare un avviso diverso, perchè, lo ripeto, tutte le avvertenze d'un ufficio elettorale per constatare la materialità d'una scheda debbono, per disposto della legge, essere vidimate dall'ufficio.

Ora, questa vidimazione non essendo stata posta sulla scheda di cui si tratta, vuol dire che la qualificazione era talmente inesatta, che ben si era apposto l'ufficio elettorale a non attribuirle al La Costa candidato, ed, a mio avviso, andava in grave errore l'ufficio della Camera nel contraddire all'ufficio elettorale che l'aveva ritenuta nulla.

Siccome poi la diversa determinazione avrebbe condotto alla nomina del La Costa, per contestare le sue conclusioni di annullamento, il relatore venne esponendo come tra il primo ed il secondo esame che l'ufficio della Camera istituiva su questa elezione, fosse arrivata una protesta del Raffaele La Costa, colla quale si cercava di stabilire che nella sezione di Montalto erano state annullate diverse schede che non avevano sufficiente indicazione, e ne argomentava il relatore che, essendo possibile la verità di questo fatto, bastava ciò per far annullare l'elezione, tanto più che non si erano in quella circostanza dichiarati i motivi dell'annullamento delle schede. E poi soggiungeva: la protesta acquista valore dalle persone che sono alla medesima firmate.

Ma avvertirà la Camera come la legge elettorale non imponga menomamente all'ufficio l'obbligo di dichiarare i motivi dell'annullamento; i motivi dell'annullamento si dichiarano dall'ufficio elettorale nella sala dell'adunanza; ma quando nessun elettore fa contestazione, quando per unanime consenso dell'ufficio elettorale la scheda è riconosciuta nulla, non sono più ammesse le proteste postume, perchè, siccome le schede su cui non vi è contestazione sono abbruciate, sarebbe impossibile ritornare ad un esame materiale della scheda. Quindi non si può più impugnare il giudizio dell'ufficio, quando la scheda è stata dichiarata nulla, e su tale dichiarazione non vi fu contestazione, perchè, lo ripeto, le schede abbruciate non permet-

tendo più alcun esame sulle indicazioni che esse portassero in relazione all'individuo che si volle designare, diventa frustranea qualunque posteriore protesta al riguardo.

Quindi io ritengo che una volta che noi dobbiamo considerare come nulla la scheda che venne data al La Costa colle parole: *defunto e non in ballottaggio*, una volta, dico, ritenuta nulla questa scheda, ne consegue la validità dell'elezione a favore del Bruno.

Che se poi non si vuole tener nulla questa scheda, ne conseguirebbe la validità dell'elezione a favore del La Costa, ma giammai l'annullamento, perchè l'annullamento non sarebbe appoggiato ai fatti che vennero dal relatore esposti, e tanto meno alla legge.

Ed io quindi volendo rendere omaggio al risultato della votazione, sebbene la maggioranza sia stata di un solo voto, dico che il voto di un elettore deve, secondo me, portare il candidato Bruno nel seno di questa Camera.

Quindi concludo per la validità dell'elezione.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Chidichimo.

**CHIDICHIMO.** Alle cose dette, riguardo all'elezione del collegio di San Marco, credo opportuno di aggiungere una breve osservazione.

È volontà della legge che le schede dichiarate nulle siano alligate ai verbali delle elezioni.

A me sembra che dalla relazione già fatta risulti che le otto schede annullate in una sezione non fossero comprese nei verbali, e questo è un fatto principale sul quale debbo richiamare l'attenzione della Camera. Quindi io appoggio le conclusioni dell'ufficio che ha dichiarata nulla l'elezione.

**PRESIDENTE.** La Camera ha inteso come l'ufficio proponga l'annullamento di questa elezione, e come a tale annullamento si siano opposti gli onorevoli Cordova e Berteà.

Pongo ai voti adunque le conclusioni del relatore.

(Dopo prova e controprova, sono adottate.)

**PRESIDENTE.** L'onorevole La Porta ha inviata al banco della Presidenza la seguente proposta:

« La Camera delibera che gli uffici nominino una Commissione permanente per ogni Sessione legislativa, incaricata di esaminare e riferire sui decreti registrati con riserva dalla Corte de' conti. »

Siccome questa proposta è diretta ad aggiungere una prescrizione nel nostro regolamento, dovrebbe essere inviata agli uffici: se però nessuno vi fa opposizione, e se la Camera lo crede, posso metterla ai voti.

**TECCHIO, ministro di grazia e giustizia.** Il Ministero, dal canto suo, dichiara di non avere alcuna difficoltà a che questa proposta venga accettata.

**PRESEBATE.** A tutto rigore, ripeto, dovrebbe inviarsi agli uffici...

*Voci a sinistra.* Il Ministero l'accetta.

**PRESIDENTE.** Ebbene, trattandosi unicamente di pro-

porre che si aggiunga un'altra Commissione permanente a quelle prescritte dal regolamento provvisorio, io metto ai voti la proposta dell'onorevole La Porta. (È approvata.)

#### PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE.

**PRESIDENTE.** Il signor ministro di agricoltura e commercio ha facoltà di parlare.

**DE BLASIO, ministro per l'agricoltura e commercio.** Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge sul saggio e marchio degli oggetti d'oro e d'argento. (V. Stampato n.º 47)

Questo progetto tende non solo a riordinare un ramo d'amministrazione, il quale è trattato assai difformemente dalle diverse legislazioni degli ex-Stati italiani, non solo tende a dare sviluppo e credito ad industrie assai importanti ed a tutelare la buona fede di contrattazioni in materie assai delicate; ma tende soprattutto ad aumentare un reddito che il Governo ritrae dal saggio e marchio degli oggetti preziosi, reddito che è andato impoverendosi e diminuendo d'anno in anno appunto per la difformità delle legislazioni alle quali una tale materia è soggetta.

Raccomando pertanto questo progetto alla benevolenza ed alla solerzia della Camera, specialmente sotto l'aspetto finanziario, poichè dalla adozione della medesima può risultare poco meno di qualche milione d'entrata a pro delle finanze dello Stato, le quali ora da questo cespite non ritraggono che un introito di poco superiore all'esito che cagiona il personale ed il materiale degli attuali uffici governativi di saggio e marchio.

Prego quindi la Camera di volersi occupare del progetto di legge che ho l'onore di presentarle, e di volerlo dichiarare d'urgenza.

**PRESIDENTE.** Si dà atto al signor ministro della presentazione di questo progetto di legge, e se non vi è opposizione sarà dichiarato urgente.

È dichiarato urgente e sarà inviato immediatamente alla stampa.

#### DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALLA LEGGE SULL'IMPOSTA DELLA RICCHEZZA MOBILE ED ENTRATE FONDIARIA.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione sul progetto di legge per modificazioni alla legge d'imposta sulla ricchezza mobile e sull'entrata fondiaria.

Domando prima di tutto al signor commissario regio se concorda col controprogetto della Commissione.

**FINALI, commissario regio.** Il ministro delle finanze, come la Camera sa, per comunicazione fattane dall'o-

norevole presidente del Consiglio, è per modo occupato attorno al problema generale delle finanze che non può, come era suo desiderio, intervenire di presente alle sedute della Camera. Io, che sono chiamato al pericoloso onore di pigliare la parola in luogo suo, debbo invocare tutta l'indulgenza della Camera; e mentre dichiaro che il ministro annuisce sostanzialmente al progetto della Commissione, debbo pur fare alcune osservazioni.

Il Ministero, preoccupato di due necessità, l'una di non far venir meno una parte considerevole prevista nella parte attiva del bilancio dello Stato, l'altra di togliere occasione a lunga discussione, accetta la sostituzione dei due decimi all'imposta fondiaria in luogo della tassa speciale sull'entrata, la quale era stata deliberata dal Parlamento nella passata Legislatura. Ma il ministro delle finanze crede di dover osservare che la tassa del 4 per cento, alla soppressione della quale egli annui, assentendo al voto quasi unanime della Commissione, non era un'imposta che si potesse chiamare veramente speciale e nuova nel suo concetto. La Commissione nominata con straordinaria solennità dalla Camera diede bensì a quest'imposta un carattere speciale; ma a chi risalga fino al primo progetto di legge che fu presentato dall'onorevole ministro Sella, e che prese nome della ricchezza mobile, troverebbe che in quel progetto si volevano assoggettati alla nuova imposta anche i redditi derivanti dall'esercizio dell'industria agraria. Questa parte della legge fu molto combattuta e poi soppressa. Siccome però quest'emendamento alterava il concetto generale e complessivo della legge, si provò la necessità di aggiungere un articolo, che fu poi il 9 della legge 14 luglio 1864, il quale dicesse espressamente che i redditi dell'industria agraria non erano tassati se non in quanto erano pertinenza di persone estranee alla proprietà del fondo.

A tutti coloro che s'occuparono di questa legge importantissima di finanza, parve che da quel momento ci fosse una certa mancanza, un vuoto nell'ordinamento della legge stessa; e non andò guari che l'onorevole Scialoja, il 27 gennaio 1866, presentò un disegno di legge, nel quale, riducendo d'alquanto l'imposta fondiaria, si disponeva che anche i redditi fondiari deputati dei debiti, e così sotto forma d'entrata netta, fossero tassati in un cogli altri che comunemente si addimandano di ricchezza mobile.

La Commissione, che dal numero de' suoi componenti fu detta dei *Quindici*, non approvò il concetto del ministro; ma pure, cedendo in qualche modo ad alcuna di quelle considerazioni a cui s'appoggiava la proposta, benchè non assoggettasse all'imposta comune e normale i redditi dell'industria agraria, pose innanzi una speciale imposta sui medesimi, che chiamò tassa straordinaria sull'entrata fondiaria.

Venne poscia il decreto del 28 giugno 1866, che imperniamente si chiama regio decreto, perchè dovrebbe

chiamarsi legge o decreto legislativo, non avendo fatto altro che promulgare cose già deliberate dal Parlamento.

Tutti sanno come l'esecuzione delle disposizioni riguardanti l'imposta speciale sull'entrata fondiaria incontrasse grave, seria e vivace opposizione. Non si può far ragionevole rimprovero al Governo pel modo col quale esso ha cercato di applicare quest'imposta. Si potrà discutere in generale sulla bontà o sui difetti del sistema delle dichiarazioni; ma nel testo della legge 28 giugno, interamente conforme alla deliberazione della Camera, è detto che nell'accertare quest'entrata non si sarebbe tenuto sistema menomamente diverso da quello che si seguiva per accertare i redditi della ricchezza mobile. Questo io dico, non perchè fosse per avventura necessario, ma perchè si è non poco rimproverato al Governo di avere proceduto quasi ad arbitrio ed a capriccio nel procurare l'accertamento di quest'entrata fondiaria.

L'imposta rimaneva scritta nella legge; ma le opposizioni si facevano sempre gagliarde e frequenti; e sta in prova di quelle opposizioni il voto quasi unanime della Commissione, interprete di quello della Camera divisa ne' suoi uffizi, il quale si è pronunziato per la abolizione di questa tassa.

Il Governo, durante il periodo della riconvocazione della Camera, volendo aspettare una deliberazione del Parlamento, ma dopo che esso fu riunito, forse non occupandosi abbastanza di affrettarla, accordò delle proroghe, ne accordò quattro; e queste proroghe, aggiunte all'opposizione generale e vivace che aveva suscitato questa speciale imposta sull'entrata fondiaria, l'esautorarono.

L'onorevole ministro Depretis, il quale nel seno della Commissione dei Quindici era stato il primo a porre innanzi il concetto della tassa speciale sull'entrata fondiaria, e l'aveva sostenuta dimostrando o credendo dimostrare che andava distinta dall'imposta fondiaria propriamente detta, si preoccupò del modo di non rinunciare a questi suoi principii, pur dando soddisfazione alle obiezioni che sulle prime anzichè andare contro all'imposta stessa, andavano piuttosto contro al modo onde quest'imposta sarebbe applicata, ossia contro il modo di accertamento dell'entrata.

Io non ho bisogno di dire quali erano le obiezioni principali che si facevano al modo di accertamento, perchè sono dette lucidamente ed ampiamente nella detta relazione, che ha presentato l'onorevole relatore della Commissione. Ma il ministro per le finanze, mentre desiderava soddisfare alle presenti opposizioni, non poteva dimenticare una cosa che si era ripetutamente detta pochi anni prima, e che forse si tornerà a dire, cioè che la condizione della proprietà fondiaria in Italia, gravata come è di debiti, non potesse sopportare una nuova gravanza, sotto la forma pura e semplice di un sopraccarico all'imposta fondiaria.

Fu allora che egli propose quel sistema, che chiamerò così, di alternativa, per il quale era mantenuto il principio di dover dichiarare l'entrata fondiaria, e far liquidare sulla medesima l'imposta, ridotta però dal 4 al 2 1/2 per cento; ma era pure concesso di rimettersene ad un computo aritmetico, che non tenesse conto di tutti gli elementi omogenei a questo sistema.

La Commissione credette che l'alternativa fosse da riprovarsi; credette che dal momento che si accordava di poter ragguagliare il nuovo carico che si portava sui proprietari di fondi ad una tassa ragguagliata al decuplo dell'imposta, potesse per modo assoluto e senza alternativa ragguagliarsi alle imposte che già pagavansi. Credette quindi stabilire, poichè è carattere proprio della legge di prescrivere una cosa e non di lasciarla al beneplacito degli esecutori, che la tassa speciale sull'entrata fondiaria fosse abolita, e che invece fosse sostituito un doppio decimo all'imposta fondiaria, vale a dire che l'imposta fondiaria fosse aumentata di un quinto.

Il ministro delle finanze intervenne alle adunanze della Commissione; sentì le considerazioni che la Commissione stessa gli faceva, considerazioni che non ho d'uopo di ripetere, trovandosi già esposte nella relazione.

Egli disse e dichiarò che per quelle considerazioni stesse, per le necessità del Tesoro e per arrivare prontamente a definire questa questione pendente e che si riferisce anche al passato, cioè, non solamente a tutto l'anno 1867, ma anche al secondo semestre 1866, egli annuiva sostanzialmente al sistema della Commissione.

Dico che annuiva al sistema della Commissione e non interamente al progetto di legge da essa formulato, perchè, come ho avuto l'onore di comunicare alla Commissione stessa, ci sarebbe qualche parte del progetto di legge nella quale il Ministero non consentirebbe; ma dichiaro che sul punto cardinale annuisce.

Ora potrei concludere; ma mi si permetta di fare una semplice osservazione. Giustamente nella relazione si lamenta che nelle imposte dirette si verificano molti arretrati. L'amministrazione è nella condizione di dovere deplorare questi fatti più di ciascun privato cittadino; ma prego la Camera di voler considerare quale sia la natura dell'imposta diretta. Le imposte dirette, per regola, dovrebbero essere determinate prima che cominciasse l'anno nel quale si devono applicare, ed essere distribuite sopra ruoli da rimauere immutabili durante tutto l'anno al quale si riferiscono.

Signori, noi siamo oramai a metà del 1867 e non sappiamo che cosa dobbiamo domandare ai contribuenti per il secondo semestre 1866; e la questione si complica molto ed acquista eccezionale gravità per l'altra questione del riparto delle sovrimposte comunali e provinciali.

Ma se l'amministrazione sarà costretta ad arrivare fino verso la fine del 1867 prima di poter domandare

un centesimo a conto dell'imposta del secondo semestre 1866, prego che non gliene sia poi fatto rimprovero.

Per la esecuzione della legge 28 giugno 1866 fu fatto un regolamento; e per soddisfare a tutte quelle garanzie in favore dei contribuenti che la legge stessa voleva, si prescrivevano dei termini per i quali il pagamento dell'imposta sarebbe scaduto alla fine di giugno di quest'anno. Quattro proroghe di già accordate hanno fatto protrarre di tre mesi questo termine; procedendo le cose regolarmente, noi andremo alla fine di settembre prima di domandare un centesimo ai contribuenti.

Ma la Commissione stessa ha riconosciuto che le disposizioni legislative da essa proposte colle quali non lievemente verrà modificato il sistema vigente, richiedono un nuovo decreto reale per la loro esecuzione. E poi l'amministratore deve ancora considerare che avvengono frequentemente dei fatti che non consentono, nella pratica esecuzione delle leggi, di stare in quei confini che *a priori* si erano preveduti.

Ho avvertito questo, solamente per prevenire una censura che si potesse fare, e per dichiarare che dovremo arrivare fin verso la fine dell'anno, prima che noi possiamo riscuotere parte alcuna delle imposte dirette del secondo semestre 1866, alle quali si riferisce il presente progetto di legge.

Ciò premesso, mi riservo di proporre qualche emendamento e fare qualche osservazione su quelle parti nelle quali non ho avuto la fortuna di poter pormi d'accordo colla onorevole Commissione.

**PRESIDENTE.** È aperta dunque la discussione generale sul progetto della Commissione.

Sono in dovere di dimandare alla Camera se crede di dispensare la Presidenza dalla lettura di questo progetto di legge che non è tanto breve.

*Molte voci.* Sì! sì!

**ACCOLLA, relatore.** Domando la parola.

Signori, secondo i calcoli esaminati dalla Commissione, la somma del contingente pel compartimento del Piemonte e della Liguria a carico dei terreni era risultata nella cifra di lire 13,751,988 73; imperciocchè, oltre alla parte dell'imposta sui fabbricati che venne diffalcata nella cifra di lire 4,618,902 57, si sono anche dedotte lire 7365 98 per terreni occupati da fortificazioni militari, e lire 301,618 72 per eccedenza di imposta non distribuita ai termini dell'articolo 3 della legge del 14 luglio 1864.

Impertanto, essendosi fatta più accurata analisi intorno alla realtà delle cifre, si è osservato che la eccedenza non distribuita risulta, pel compartimento del Piemonte e della Liguria, compensata fino alla concorrenza di lire 142,797 21 coi proventi dei beni che non erano stati censiti, a' sensi del summenzionato articolo 3, onde la perdita effettiva nel compartimento medesimo si residua a lire 158,821 51, e la somma del contingente a carico dei terreni a lire 13,894,785 94.

Giova però notare che, allorquando verrà applicato nel compartimento del Piemonte e della Liguria l'articolo 5 della legge di conguaglio, cesserà, a mente dell'articolo 3, la ragione del limite dei 14 centesimi per ogni scudo d'estimo nei territori di censo lombardo, e lo Stato riscuoterà il contingente totale d'imposta che si eleverà alla somma di lire 14,053,607 45.

Essendosi poi in conformità dell'articolo 10 della menzionata legge del luglio 1864, dedotta pel Piemonte la tassa relativa ai terreni occupati dalle fortificazioni militari, giustizia esige che la medesima deduzione abbia luogo negli altri compartimenti ove esistono cotali fortificazioni, e segnatamente nella Lombardia, in Parma e Piacenza e nelle provincie ex-pontificie; per lo che si è allogata in distinta categoria, tabella A, la cifra di lire 4813 33 per la Lombardia, di lire 6133 60 per Parma e Piacenza, e di lire 6094 52 per le provincie ex-pontificie.

Inoltre la Commissione ha verificato che la imposta sui fabbricati da dedursi dal contingente generale del Napoletano non ammonta a lire 8,455,361 74, siccome vedesi segnato nella tabella A, bensì a lire 8,446,046 39. La cagione di cotale differenza sta appunto in questo, che la parte della imposta sui fabbricati di Benevento e Pontecorvo venne ricongiunta al compartimento napoletano, quando invece, trovandosi il contingente di questi territori, per la legge del luglio 1864, compreso nelle lire 11,570,675 assegnate al compartimento ex-pontificio, la parte della imposta sui fabbricati di Benevento e Pontecorvo deve essere dedotta dal contingente ex-pontificio, e non da quello napoletano; da ciò emerge il motivo della correzione fattasi nella correlativa categoria della tabella A.

Laonde, per le accennate ragioni, la Commissione si è creduta nel debito di rettificare le cifre comprese nelle colonne della tabella A e le altre corrispondenti nell'allegato C.

Infine, la Commissione avendo praticato maggiori e più accurate indagini sulle cifre segnate nell'allegato B, ha rilevato che la somma di lire 33,530,357, assegnata pel contingente delle provincie napoletane, dev'essere annotata per la cifra di lire 33,530,353, e l'altra del contingente della Sicilia fissata in lire 10,184,584 deve rimanere allogata in lire 10,184,586.

Cotali dichiarazioni, spero, varranno a dimostrare che la Commissione ha adoperato ogni cura per venire in chiaro delle cifre reali di ciascun compartimento.

**GIGANTE.** Io aveva domandato la parola per combattere il progetto ministeriale, cioè il doppio principio che in quel progetto si conteneva della dichiarazione parziale e della ozione, ma dopochè l'onorevole commissario regio ha receduto da questo principio ed ha accettato il progetto della Commissione, io cedo volentieri la parola a colui che è iscritto dopo di me (poichè ho inteso con mia soddisfazione questa accettazione), salvo a ridomandarla quando per avventura sor-

gesse qualche altro oratore a propugnarla sia il sistema delle dichiarazioni, sia il principio della ozione.

**MELCHIORRE.** Io non sorgo per parlare contro il progetto di legge, imperocchè convengo coi principii dai quali è partita la Commissione nella sua relazione presentata dall'onorevole Accolla; e mi compiaccio ancora che l'onorevole commissario regio abbia anch'egli aderito alle sue conclusioni, segnatamente circa l'imposta fondiaria dei terreni e dei fabbricati, e che per conseguenza si sia rinunziato alla tassa straordinaria del 4 per cento, ed a quella che subentrava a questa nella legge proposta dall'onorevole Depretis del 2 e mezzo per cento.

Di questa imposta straordinaria l'onorevole commissario regio faceva indirettamente l'elogio quando disculpava il Governo, l'onorevole Scialoja e la Commissione dei 15 incaricata dei provvedimenti finanziari, facendo notare che l'imposta stessa aveva perduto del credito, solo perchè se ne era per quattro volte differita la consegna, base fondamentale di questo progetto di legge.

Ma, signori, il vero motivo delle vivaci opposizioni di cui parlava l'onorevole commissario regio, contro questa imposta, si era perchè il paese vedeva in essa niente meno che la teoria del consolidamento della proprietà fondiaria, la quale aveva turbate ed allarmate le popolazioni. Si temeva che con questa imposta straordinaria il Governo nutrisse il pensiero di divenire comproprietario, e quindi volesse venire a partecipare della proprietà che costava tanti sudori a coloro che l'avevano acquistata.

Oltre questo allarme che aveva agitate tutte le popolazioni, eravi ancora l'inconveniente che questa imposta era contraria alle abitudini delle stesse, tormentava inutilmente una numerosa classe di contribuenti, che avrebbe pagato il doppio, il triplo di quello a cui sarebbero stati soggetti, se essa avesse potuto essere riscossa, perchè avrebbero dovuto pagare coloro i quali dovevano riempire quelle schede, le quali non dovevano poi portare nulla al tesoro dello Stato.

Ma tutte queste considerazioni oggi non hanno più valore. Come diceva, il commissario regio ha fatto adesione ai principii sviluppati dalla Commissione legislativa, epperò questa straordinaria tassa fondiaria sparisce, e si ritorna allo stato ordinario.

Ma io trovo nella relazione un pensiero che merita una certa considerazione, quantunque non sia stato coltivato e sviluppato che da un solo commissario.

L'onorevole relatore della Commissione, coscienzioso e dotto, nella sua relazione non ha trascurato di mettere in veduta il pensiero che era sorto in uno dei commissari che è rimasto solo. Questo commissario portava opinione che la tassa dei due decimi, che venne sostituita alla straordinaria imposta dell'entrata fondiaria, possa superare il bisogno, in quanto che l'effettivo che vuolsi ricavare da questi due decimi, sa-

rebbe superiore alla somma preveduta dal Governo nella parte attiva del bilancio; ed in particolare rivolgeva la sua attenzione questo commissario alle provincie napoletane.

Io ho udito or ora l'onorevole Accolla fare alcune rettificazioni alla cifra portata nella prima colonna allegata alla relazione come dilucidativo dei principii e delle teorie in essa sviluppate; ma nonostante queste rettificazioni e correzioni, che io ritengo fatte con accuratezza, rimane ancora un dubbio nel mio animo in quanto all'effettiva cifra che rende oggi l'imposta sui fabbricati, che ha per base la legge del 26 gennaio 1865.

Colla legge 14 luglio 1864 relativa al congruaglio della rendita catastale in tutta Italia, si stabiliva la cifra delle provincie napoletane per 33,895,334 per gli anni 1864-65-66, e che nel 1867 questa cifra sarebbe ritornata a 33,530,357, quante se ne portano nella colonna A, allegati alla relazione della Commissione surriferita.

Posteriormente a questa legge venne la necessità di dare corpo ad una mozione che sorse nella ottava Legislatura, quando questa legge era in discussione, che l'imposta sui fabbricati dovesse essere rettificata sul sistema delle consegne che ottimi risultamenti aveva dato, quando il sistema stesso era stato praticato nelle provincie piemontesi, ed allora il ministro prese impegno che avrebbe presentato un progetto di legge, e questo progetto, in effetto, fu presentato dall'onorevole Minghetti, se non isbaglio, che allora reggeva il Ministero delle finanze, e ne fu relatore l'onorevole nostro presidente.

Mancava solo da determinarsi l'aliquota, e questa con posteriore legge fu applicata, e l'imposta sui fabbricati fu impiantata nelle provincie napoletane sul sistema delle consegne, sistema nuovo, sistema che, non ostante i gravi turbamenti che aveva prodotto, fu attuato, e la imposta stessa ora è regolarmente riscossa.

Ma si è detto: nelle provincie napoletane il contingente a queste provincie assegnato era di 33,530,353. Ora l'imposta sui fabbricati, per effetto della legge del 26 gennaio 1865, ha prodotto una cifra molto maggiore, imperocchè nelle provincie napoletane questa imposta è cresciuta smisuratamente.

Dunque quest'aumento si è, oppure non si è verificato? Se l'aumento esiste, la sovrimposta dei due decimi dovrà essere certamente superiore, ed allora alle cifre prevedute dalla Commissione ed a quella chiesta dal Governo se ne deve sostituire un'altra. Non pare che ciò sia evidente?

A questo dubbio io non trovo chiarimenti nelle parole colle quali l'onorevole commissario regio faceva l'apologia del disegno di legge che ora è seppellito, e ragionava ancora del motivo per cui si faceva a sostenere i principii, le teorie e le conclusioni sviluppate dalla Commissione per mezzo del suo relatore.

Ora, se la fondiaria sui fabbricati, che era nelle provincie napoletane accatastata coll'istessa rendita sui fondi rustici, è stata stralciata, si domanda: la cifra risultante da questo stralcio, è quella cui di ha tenuto calcolo la Commissione? E la Commissione ha parlato della cifra effettiva derivata dalla nuova imposta sui fabbricati per effetto della legge 26 gennaio 1865?

E se questa cifra dell'imposta sui fabbricati sia o no superiore a quella stralciata dal congruaglio generale avvenuto per effetto della legge 14 luglio 1864, e se questa cifra fosse superiore, il che non so, perchè non ho fatte le diligenti verifiche, delle quali si è occupato l'onorevole relatore insieme al solertissimo commissario regio, che è venuto a difendere lo schema di legge in discussione, allora l'aumento dei due decimi si ha o non si ha a fronte della cifra preveduta? E se si avesse questo aumento, non sarebbe allora utile, invece di andare ai due decimi, andare ad un decimo e mezzo, come opinava il commissario, rimasto solo a sostenere la convenienza che un solo decimo e mezzo dovesse essere imposto, perchè se ne ricaverebbe quella somma che erasi preveduta dal Governo nella parte attiva del bilancio? Ed a me pare che la Commissione stessa potrebbe acconsentirvi, se effettivamente i calcoli, sui quali io la invito a portare il suo acume, potessero farci guadagnare quella somma che il Governo voleva introitare colla straordinaria imposta del 4 e poi del 2 1/2 per 100 sui fabbricati e sui terreni.

Io desidero questi chiarimenti, spero che saranno esattissimi. E debbo presumerli tali se vogliasi argomentarne dall'esattezza e dal valore dell'onorevole relatore Accolla, e dall'accorgimento finissimo che ha spiegato il commissario regio nel fare l'apologia di una legge già seppellita e già condannata dalla pubblica opinione.

Ma il commissario regio si è molto occupato ancora della difesa degli impiegati, e dell'amministrazione alla quale presiede l'onorevole ministro delle finanze. Ed io, signori, debbo compiacermene, imperocchè siffatte lodi torneranno certamente gradite a tutte le popolazioni d'Italia, segnatamente a quella alla quale io appartengo, imperocchè possiam dire essere questa la prima volta che gl'impiegati, specialmente quelli delle tasse e del demanio, hanno trovato un'eloquente parola in loro difesa in quest'aula.

Le popolazioni in mezzo alle quali io vivo sanno che gli impiegati dell'amministrazione delle tasse e del demanio sono solertissimi; ma dubito che tutti indistintamente sieno tali da meritare gli elogi che verso di loro sono stati profusi dall'onorevole commissario regio.

**FINALI**, *commissario regio*. Domando la parola.

**MELCHIORRE**. Ed in particolare vuoi riflettere che, ancorchè questi impiegati volessero essere solerti e diligenti, non lo potrebbero, imperocchè nell'amministra-

zione delle tasse e del demanio si è ripetuto quel miracolo che fece il Nazzareno quando volle fondare la religione cristiana; chiamò i pescatori e disse loro: siate filosofi; chiamò di quelli che non parlavano alcuna lingua, e questi divennero poliglotti. (*Risa di approvazione dalla sinistra*) Questo fece il ministro delle finanze, imperocchè al momento di doversi impiantare queste tasse così tormentose, che avevano allarmata la coscienza di tutti e agitate le popolazioni in diversi modi, si disse: noi abbiamo avuta l'amministrazione dei pesi e delle misure che dal Ministero d'agricoltura e commercio è passata a quello di finanza, i misuratori e i pesatori corrano a fare gli agenti delle tasse. E quando? Alla vigilia del dì in cui dovevansi impiantare. E non è mio questo concetto, nè il Ministero certamente l'ha cavato fuori dalla sua mente senza pensarci sopra, e lungamente: imperocchè io trovo, in un decreto in data del 17 ottobre 1866, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 novembre del detto anno, n° 310, queste considerazioni che lo precedono: « Queste economie poi si ottengono non solo sul personale dei direttori, ma altresì sulle somme ora assegnate per spese d'ufficio alle direzioni da sopprimersi, e su quelle che rappresentano il fitto dei locali dalle medesime occupati.

« Inoltre col riordinamento dell'agenzia delle tasse si avrebbe modo di utilizzare e dare un conveniente assetto al personale già addetto al servizio dei pesi e delle misure, passato dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio alla dipendenza di questo delle finanze. »

Ora, o signori, indipendentemente da questo coraggio civile spiegato dal ministro di finanze, io vorrei sapere dal ministro stesso se le economie, prevedute colla soppressione di dieci direzioni demaniali, si siano o no conseguite. E qui cade in taglio che io faccia quest'in errogazione per non dare molestia al nostro onorevole presidente col fare un'interpellanza, e per non togliere alla Camera l'opportunità d'occuparsi in lavori più seri, disturbandola con una curiosità, che non potrei diversamente appagare che sotto la forma d'un'interpellanza, ed in questo momento.

Il ministro, per vedute d'economia, sopprimeva dieci direzioni provinciali di tasse e demanio, e quindi obbligava dieci provincie a muovere lamenti; ma i lamenti non bisogna sentirli quando si tratta di fare economie, quando si tratta di scaricare il tesoro di pesi e norme, e si tratta di minorare la forza burocratica che sembra voler flagellare l'Italia: ed io ne convengo; ma il signor ministro non ha fatto altro che togliere dieci direttori, e non ha fatto alcuna economia. Infatti egli toglie dieci direttori, due di prima, due di seconda, e sei di terza classe; questi direttori sono stati messi in disponibilità, ed abbiamo quindi ottenuto solo una diminuzione sugli stipendi.

Ci sono poi le spese d'ufficio; ebbene queste si sono

minorate? Io sfido il ministro di finanze a dichiarare se le spese d'ufficio delle dieci direzioni demaniali sopprese siano oppure no state diminuite, imperocchè io ritengo per fermo che le stesse spese d'ufficio debbono essersi accordate a quelle direzioni in cui le dieci sono state incorporate senza che le economie si siano conseguite. Ma ciò non basta. Nei luoghi in cui le dieci direzioni sono state trasportate, non si sono trovati gli alloggi preparati. (No! no! *a destra*) Sì, sì, trattasi di fatti e sui fatti non bisogna muovere difficoltà quando non si producono altri fatti che li distruggano. Ora so che in una città in cui queste direzioni demaniali sono state trasportate, le carte sono ancora incassate e quindi si dovrà fabbricare un locale per contenere le carte e gl'impiegati. Ora, dove sono le economie? Lo domando all'onorevole ministro. Ma abbiamo economie per le spese d'ufficio, non abbiamo economie per le spese d'impiegati, perchè i medesimi impiegati sono stati trasportati da un sito ad un altro; non abbiamo economie pel fitto dei locali perchè se ne debbono costruire per alloggiare gl'impiegati.

Si è dunque voluto dare un disturbo ai contribuenti che costituiscono la classe meno favorita, la classe più tormentata, perchè in un momento in cui l'Italia rinnova tutto il sistema daziario, e fa tutti gli esperimenti che gli economisti han potuto suggerire in materia di imposte, i contribuenti non avendo strade, come nelle provincie napoletane, non avendo ponti sui fiumi, sono obbligati a camminare tre o quattro giornate per trovare il direttore delle tasse e del demanio che deve ricevere e provvedere ai loro richiami.

Queste cose io dico non per farne colpa al ministro delle finanze; voglio supporre che le sue intenzioni sieno state lodevolissime. Mi auguro del pari che quando vorrà avere la cortesia di rispondere a queste interrogazioni, sieno così soddisfacenti le sue risposte, che il mio animo ne rimanga tranquillato, e rimanga pur quello delle popolazioni le quali deplorano questi inconsulti provvedimenti che, senza arrecare economie, hanno tra esse prodotto grandissimo malcontento.

Dopo avere accennato queste cose, sulle quali ho creduto dovermi fermare un istante, è mio debito ragionare brevemente dei principii generali, dai quali sono stato indotto a proporre alcuni emendamenti, della cui opportunità non sono io solo garante, ma ancora molti miei amici, i quali me ne hanno comunicate le idee, e queste sendomi sembrate giuste, io mi sono fatto ardire di mettervi il mio nome, e di dichiarare che questi emendamenti fossero effettivamente miei.

In primo luogo io debbo fare menzione dell'onorevole Bembo, il quale con gentilezza propria, e forse speciale ai signori veneziani, mi diceva che egli proponeva un emendamento sulla ritenuta della rendita iscritta sul Gran Libro d'Italia sia al portatore che nominativa, e che in ciò si conformava al mio parere.

Io me ne sono consolato, o signori, perchè è un



antico pensiero che nel mio animo sorse, quando la legge sulla ricchezza mobile fu votata dall'ottava Legislatura, e io ritengo che questo principio fu consacrato per intero nell'articolo sesto, se non isbaglio, della legge stessa.

In quanto alla sovrimposta dei due decimi che oggi viene a supplire l'entrata straordinaria del 4 per cento, e poi del due e mezzo, egli con calcoli che aveva esattamente combinati, lusingavasi che un decimo sarebbe stato più che bastevole pel 1867, e che due decimi si sarebbero solo dovuti pagare per il 1866, dico solamente per il secondo semestre.

Ora io debbo, signori, compiacermi immensamente di essermi inteso coll'onorevole Bembo, il quale certamente parlerà della giustezza del calcolo di questi emendamenti, sui quali io mi sono di cuore con lui felicitato; epperò io fin da questo momento, quando verrà in discussione l'emendamento dell'onorevole Bembo, mi associerò a tutte le ragioni che egli svolgerà, perchè sono sicuro che se le ragioni che egli verrà svolgendo meneranno a questa conseguenza, esse riceveranno non solo il plauso mio, ma il plauso di tutti i rappresentanti della nazione.

Un altro emendamento da me proposto riguarda la forma, ed io mi farò a svolgerlo quando verrò dall'onorevole presidente chiamato a svilupparne in brevi parole la ragionevolezza.

Mi fermo soltanto a parlarvi della ritenuta e poscia dell'interpretazione che si è data dal ministro delle finanze intorno all'articolo 135 del regolamento 23 dicembre 1866, pubblicato per l'esecuzione del decreto legislativo 28 giugno 1866. Ed io aggiungo *decreto legislativo*, perchè considero la correzione sul riguardo portata dal commissario regio, richiesta dalla precisione del linguaggio che si deve tenere dinanzi ai rappresentanti della nazione.

Signori, la ritenuta sulla rendita del Gran Libro all'atto del pagamento semestrale, è una quistione discussa già nella Camera, e voi, rappresentanti della nazione, ve ne occupaste nelle sedute del 14, 15, 16 e 17 maggio 1866. L'eloquenza stupenda dell'onorevole Scialoja non vi vinse, e quindi per appello nominale votaste la ritenuta della rendita iscritta sul Gran Libro del debito pubblico del regno d'Italia, sia nominativa, sia al portatore, perchè le ragioni svolte dall'onorevole Pescatore ebbero la fortuna di incontrare il buon gradimento dell'intero paese.

E perciò mi piace di leggere solo le parole con le quali l'onorevole Pescatore concluse allora l'applaudito suo discorso.

« Signori, dobbiamo imporre la ritenuta, perchè il diritto ce lo consente; perchè la giustizia e la necessità dello Stato ce lo impongono; perchè lo esige il bene politico innanzi agli animi commossi delle nostre popolazioni, le quali, aggravate da inesorabili imposte, in presenza dell'odioso spettacolo della ricchezza pri-

vilegiata ed immune, avrebbero forse giusta ragione di reagire. »

Signori, è un fatto cotesto che ci turba, che nelle nostre società incivilite abbianvi esseri fortunati e privilegiati, che abbiano trovato il modo in Italia, in cui le tasse tormentano tanto, di non pagar nulla e di vivere riccamente. Io, signori, domando una spiegazione di questo fatto, in un momento in cui noi facciamo pagare tante tasse ai contribuenti, e ne spremiamo spietatamente le tasche. E non vi commuove che tra noi siavi un essere privilegiato, che ha la fortuna di possedere denaro e d'impiegarlo, e non pagare un centesimo all'erario dello Stato?

Ma si obietta contro: il credito pubblico ne riceverebbe nocimento; esiste una legge che i fondi italiani rende esenti da qualsiasi imposta speciale. Un altro aggiunge: la scienza vuole che non si metta una tale imposta, altrimenti si annienterà il credito pubblico, e potremmo incontrare molte difficoltà gravissime. Io non voglio enumerare tutte queste difficoltà, mi limito solo a fare un'osservazione: quando la scienza produce questi risultamenti, signori, la scienza è un sofisma.

Passo all'altra parte del mio discorso che riflette esclusivamente l'interpretazione che deve darsi all'articolo 135 del regolamento pubblicato dal ministro delle finanze in esecuzione della legge o decreto legislativo del 28 giugno 1866, relativo all'emendamento sull'articolo 12 del progetto della Commissione, il quale contempla la cessazione di redditi imponibili. È d'uopo che io legga quest'articolo, altrimenti non potrei essere inteso, e così sarò più breve nel ragionamento intorno alla cessazione e riduzione della imposta:

« La remissione o riduzione dell'imposta è applicabile soltanto dal giorno in cui venne meno il reddito od il cespite di reddito. Non si farà luogo a rimborso od esonero della tassa quando non siavi cessazione, ma semplice variazione del reddito totale, o di un determinato ramo, ovvero quando un reddito sia stato trasformato o concambiato con un altro di ricchezza mobile, escluso sempre il caso di duplicazione di pagamento. Non si riterrà cessato un reddito quando sia passato semplicemente da una ad altra persona, ma l'antico possessore potrà rivalersi dell'imposta sul nuovo o sui nuovi possessori. »

Ecco come l'onorevole ministro delle finanze con sua nota circolare del 9 febbraio 1867 commentava quest'articolo del regolamento sotto ogni rapporto fiscalissimo.

Leggerò alcuni brani di questa nota circolare che basteranno a convincere la Camera che ad un articolo fiscale del regolamento si è dato un commento dell'articolo stesso più fiscale. La circolare porta la data del 9 febbraio 1867 ed è sottoscritta dall'onorevole Scialoja:

« Dall'articolo 135 del regolamento sono definiti i casi di cessazione che danno luogo a rimborso od esonero d'imposta. Gioverà nondimeno esporre alcune avvertenze per norma delle Commissioni. Per aver diritto alla remissione d'imposta è necessario che sia totalmente cessato il reddito od il ramo di rendita su cui fu liquidata; la sola diminuzione del reddito non dà diritto a remissione della tassa.

« Quando trattasi di redditi di capitali, che non cessarono assolutamente, ma si trasformarono o si rinnovarono, non è ammissibile il reclamo per cessazione di reddito, come sarebbe, ad esempio, quando un capitale già dato a mutuo sia ritirato ed investito in rendita sul Gran Libro, in fondi stabili, in un'industria o commercio. Vi sarebbe cessazione allorchè per fallimento, per incendio, naufragio od altro evento straordinario andasse totalmente perduto il capitale da cui derivava il reddito assoggettato all'imposta. »

Domando io all'onorevole ministro delle finanze qual mezzo potrebbe egli avere per trovare questo reddito, quando un capitale sia stato ritirato e investito in rendita iscritta sul Gran Libro, con cartelle al portatore? Potrassi solo assoggettare all'imposta la rendita pubblica iscritta con cartelle nominative o intestate ai corpi morali, o a favore di pupilli e simili. E poi si aggiunge: quando sarà investito il capitale in fondi. Ma quando è stato il capitale investito in fondi, sul fondo non si paga il tributo fondiario e oggi per soprassello di due decimi? Ma poi c'è un altro commento, che è molto più fiscale, come dal seguente tratto innanzi annunziato:

« Suppongasi infatti che un industriale smetta l'esercizio di una manifattura; cessa in tal caso il reddito dell'attività personale, ma sussiste pur sempre il capitale che concorreva con essa nella produzione del reddito complessivo; or questo essendo stato dichiarato e determinato sulla base di un triennio, si tenne conto nella media d'ogni eventualità influente sulla maggiore o minor produttività degli accennati elementi, e non si potrebbe quindi far luogo alla riduzione od al rimborso dell'imposta pagata per il loro complessivo reddito. »

Il che, o signori, significa che si viene ad imporre sul capitale. E allora, quando avremo riconosciuta legittima questa imposta, che cosa rimarrà? Io vedo un abisso dopo questa circolare!

Signori, è un principio di giustizia, che il reddito che cessa non debba più essere soggetto all'imposta, e che l'imposta debba cessare dal giorno in cui il reddito sia cessato. Ma se il reddito sarà trasformato? Ebbene, quando voi avete la trasformazione, colpitela, ma non fate che quel capitale il quale oggi dal proprietario vien ritirato e rinchiuso nel suo scrigno, sia imposto. Vorrete forse punire questo proprietario, perchè non è industriale, perchè non vuole far fruttificare il suo capitale? Quando poi questo capitale fosse investito in

un'altra industria, in un altro commercio, voi colla legge della ricchezza mobile colpirete l'industria nuova e il commercio nuovo, senza fare ricorso ad odiose ed impossibili indagini fiscali.

È questa una vessazione condannata dalla pubblica opinione, che nulla all'erario nazionale frutta, perchè, quando le imposte nelle esazioni divengono oppressive, e per rigore ingiuste, l'erario non incassa, ed il Governo si discredita e perde di stima innanzi alle popolazioni. E le tasse, quando non ispirano la fiducia, la stima dell'universale, non danno quell'introito che se ne spera; quindi io voglio sperare, signori, non perchè la parola mia sia tanto autorevole da potervi indurre un ministro delle finanze, e del merito poi dell'onorevole Scialoja e di quello anche incontestabile dell'attuale ministro onorevole Ferrara, che si possa, non dirò togliere, ma almeno moderare la smania di far regolamenti.

Signori, è una convinzione personale, nei Governi costituzionali la mania di far regolamenti è invincibile, insanabile; ma unacerta a discrezione, una certa umanità io credo che si possa chiedere all'onorevole ministro delle finanze, e che o lui o coloro a cui dà il penoso incarico di far regolamenti, massime sulla ricchezza mobile, abbiano un po' di pietà, un poco di carità nell'animo, e che non li formulino con un preconconcetto spirito fiscale vessatorio, perchè le popolazioni italiane sono arrendevoli al pagamento delle tasse, sono pronte a soggettarsi a nuovi sacrifici, e con piacere li faranno pel compimento de' nazionali destini, ma si adombrano, e la pubblica coscienza si rivolta quando vedasi che i regolamenti coi quali si vogliono eseguire le leggi sono informati ad uno spirito fiscale, ad uno spirito che non tende ad altro che a vessare, molestare e tormentare la numerosa famiglia dei contribuenti.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Melchiorre ha svolto i suoi emendamenti...

**MELCHIORRE.** In parte.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Cappellari.

**CAPPELLARI.** Io aveva presa la parola per trattare nella discussione generale la questione di massima relativa alla prima parte del progetto della vostra Commissione, ai provvedimenti cioè intorno alle tasse sull'entrata fondiaria; ma adesso pronuncierò pochi accenti, perchè dopo le dichiarazioni del regio commissario, dopo le idee svolte dagli altri oratori che mi precedettero, scorgo già abbandonato il principio della ozione, abbandonata la tassa straordinaria del quattro, o vogliasi del due e mezzo sull'entrata fondiaria; veggo accolta l'idea di aumentare di due decimi l'imposta fondiaria, e quindi coi miei detti non farei che ripetere argomenti su cose già assentite; per ciò mi limiterò ad offrire all'onorevole Melchiorre alcune indicazioni sullo smembramento delle cifre dei contingenti dell'imposta fondiaria.

L'onorevole Melchiorre ha detto: nell'anno 1864 vi era un contingente determinato per vari compartimenti catastali del regno; pel triennio del 1864, 1865, 1866 ve n'era un altro; un altro ancora pel 1867. La somma di questi contingenti rimaneva invariata; i contingenti singoli aumentavano o diminuivano nei singoli compartimenti, ma gli accennati contingenti, soggiungeva l'onorevole oratore, comprendevano contemporaneamente terreni e fabbricati; ora avvenne che i fabbricati furono colpiti da una imposta speciale ch'è del 12 1/2 per cento sulla loro rendita netta, accertata sulla base delle denunce; io desidero dunque, proseguiva l'oratore, di sapere se le provincie furono molto sopraccaricate per questo fatto, che sulla base delle denunce si è determinata l'imposta dei fabbricati. Io crederei di poterlo tranquillare su questa proposta, perciocchè dalla cifra cumulativa dei 110 milioni della imposta fondiaria, il Ministero appunto, cogli elementi che possedeva, ha detratto, dopo la pubblicazione della legge 26 gennaio 1865, quella parte d'imposta, la quale si riferisce a ciò che si ricava dai fabbricati.

Egli è ben vero che in questo modo il contingente complessivo dei 110 milioni venne diviso in due parti: la prima immobile, dei terreni; la seconda alquanto mobile, perchè calcolata sulla rendita dei fabbricati (articoli 18, 19, 20, 21 della legge 26 gennaio 1865); ma queste variazioni (almeno da quanto mi consta) non furono di rilevante entità, forse da 24 milioni e mezzo a 30 milioni, non essendo accertati, ma presunti quei 34 milioni che vennero impostati nel bilancio attivo del corrente esercizio.

Infatti le variazioni continue sono una conseguenza della legge 26 gennaio 1866, ed altre variazioni sono l'effetto del decreto 27 gennaio 1867, così che non passeranno due o tre mesi senza che il contingente di questa imposta varii, cioè aumenti o diminuisca, direi quasi, come una effemeride mensile. Ma questa, lo ripeto, ha ora luogo in proporzioni assai limitate e tali da non sperequare le condizioni censuarie di un compartimento catastale di fronte ad un altro.

L'imposta sui fabbricati aumentò solamente in forza della legge 26 gennaio 1865 e dell'altra dell'11 marzo che ne fissò l'aliquota. Ma quando noi volessimo trarre da questo fatto della mobilità dell'imposta sui fabbricati un argomento per ridurre ad un decimo e mezzo l'imposta che deve tener luogo della tassa straordinaria sull'entrata, allora io mi permetterei di riflettere che grave sarebbe il danno che ne risentirebbe l'erario. Certamente che i compartimenti ne sarebbero favoriti; ed io sarei ben felice che le condizioni delle nostre finanze ci permettessero di alleggerire la fondiaria, la quale in molti luoghi pella fallanza di alcune principallissime derrate pesa gravemente sulle popolazioni; ma sventuratamente noi non ci troviamo in queste condizioni. I bisogni delle finanze ci stringono in modo urgentissimo, anzi, se in breve noi non adotteremo effica-

ciissimi provvedimenti, ci troveremo man mano in condizioni assai più difficili. La differenza che deriverebbe dall'applicare un decimo e mezzo, invece di due, sarebbe presso a poco la seguente. Sostituito alla tassa dell'entrata del 4 per cento l'aumento dei due decimi, ne deriva che lo Stato rinuncia ad un introito di quattro milioni e cento mila lire circa. Se invece noi restringessimo l'aumento ad un decimo e mezzo soltanto lo Stato perderebbe più di 10 milioni.

Ora mi si obietterà:

Ma le provincie napoletane sono forse quelle che più gravemente sentono le conseguenze dell'applicazione del principio ammesso dalla Commissione. È vero che, siccome le provincie napoletane non ebbero nel 1867 a sentire un marcato sgravio, e meno ancora erano minacciate da un aggravio sensibile, questi due decimi pesano forse un po' più sopra di esse di quello che pesino su qualche altro compartimento del regno. Questo è un fatto. Ma, signori, se facciamo un po' i conti, vedremo che questo sopraccarico non è di rilievo.

Infatti, il mezzo decimo, stando alle cifre del primo prospetto, solo da ultimo rettificato in misura così lieve da non influire sui risultati apprezzabili del calcolo, il mezzo decimo, diceva, dell'imposta sui terreni importerebbe, per le provincie napoletane, la somma di lire 1,253,749, e il mezzo decimo applicato all'imposta dei fabbricati, quale appare dalla tabella A della relazione della vostra Commissione dà lire 422,768; vale a dire, riducendo l'aumento dei due decimi ad un decimo e mezzo si accorderebbe un disgravio alle provincie napoletane di 18 centesimi e mezzo circa per testa rispetto ai terreni, e di sei centesimi e due millesimi rispetto ai fabbricati; e questa cifra si ottiene dividendo le lire 1,253,749, più le lire 422,768, in complesso lire 1,676,517 per la popolazione delle provincie napoletane che conta 6,787,520 anime.

Ammettasi per un momento che l'imposta sui fabbricati dal 1864 in poi da meno di 8 milioni e mezzo sia salita a dieci milioni, in tal caso un mezzo decimo sull'aumento sarebbe di sole 75,000 lire, quindi poco più di un centesimo per testa all'anno. Dunque in complesso col carico di due decimi in luogo di quello d'un decimo e mezzo si avrebbe presso a poco un aumento d'imposta di due centesimi e mezzo al mese per testa.

Ora io non credo che questa differenza nella misura dell'imposta sia tale da potere in nessun modo aggravare di troppo le provincie napoletane.

Rammento però che riducendo ad un decimo e mezzo l'aumento dell'imposta fondiaria sui beni rustici ed urbani delle provincie napoletane, sarebbe indispensabile di far simile concessione a tutti gli altri compartimenti del regno, col sacrificio d'altri 6,000,000 oltre i quattro a cui siamo rassegnati.

Ora se teniamo presente che colla legge che discutiamo ci sottoponiamo ad altre perdite perchè da lire

250 portiamo a lire 400 il *maximum* dei redditi di ricchezza mobile contemplato nel secondo e terzo capoverso dell'articolo 24 della legge 14 luglio 1864, esente da imposta, è evidente che noi per motivi giustissimi, cioè per evitare spreco di tempo, per non impiegare una turba soverchia di agenti, per non sobbarcarci a gravissime spese, per non portare una perturbazione troppo forte nella massa del popolo, veniamo ancora ad assottigliare i proventi erariali.

È giustissimo che ciò si faccia, ma rinunciare (almeno in confronto delle cifre impostate nel bilancio) a quattro milioni sull'entrata fondiaria, a otto milioni sull'imposta della ricchezza mobile, e non arrestarci a questi dodici milioni, ma voler spingerci a sacrificare altri sei milioni, nell'attuale grave condizione delle finanze italiane, la non mi parrebbe misura nè provvida nè saggia.

**FINALI, commissario regio.** Vorrei aggiungere qualche cosa al discorso fatto dall'onorevole Cappellari in risposta alle osservazioni dell'onorevole Melchiorre, al quale mi proponeva io medesimo di rispondere categoricamente.

Se l'onorevole Melchiorre avesse posto mente alla legge del 26 gennaio 1865, non avrebbe concepito il menomo dubbio sull'ammontare dell'imposta che si era tolta, e si doveva togliere dal contingente per effetto dello stralcio dell'imposta sui fabbricati.

Diffatti, l'articolo 17 della legge stessa dice: « coll'applicazione dell'imposta determinata nei modi prescritti dalla presente legge rimarrà soppressa ogni altra imposta governativa attualmente vigente sugli edifici stessi. »

Notisi bene che dalla disposizione della legge, la quale si riferisce all'imposta vigente al momento dello stralcio, non può nascere dubbio su ciò che si deve stralciare; e ciò è tanto vero che la Camera ha trovato regolarissimo che nei bilanci successivi all'applicazione della legge 26 gennaio 1865 si sia portato non un piccolo aumento, ma un aumento di quasi 7 milioni all'imposta sui fabbricati; per guisa che, mentre l'imposta stralciata fu di 24 o 25 milioni, l'imposta nuova risulta poi di oltre 31 milioni, che è appunto il prodotto dei 251 milioni di rendita accertati, per l'aliquota del 12 e mezzo d'imposta della quale il Parlamento la vuole aggravata. L'accennato aumento era già stato preveduto dall'onorevole ministro Minghetti nel proporre la legge unificatrice della imposta sui fabbricati, come ne fa fede la sua relazione.

Il prodotto di quest'imposta non è mutabile, seppure non si vogliano introdurre delle rettificazioni non prevedute dalla legge nelle tabelle della rendita dei fabbricati; posciachè, secondo il concetto di quella legge, la rendita dei fabbricati deve rimanere immutabile per cinque anni, e quindi per cinque anni dovremmo ritenere presso a poco una base imponibile di 251 milioni.

Risposto a questa parte, che era la sostanziale delle osservazioni dell'onorevole Melchiorre, debbo soggiungere che, quando udiva la prima parte del suo discorso, io rimaneva meravigliato che egli facesse le sue osservazioni, come in risposta e replica a cose state dette da me. Mi pareva, per verità, e mi pare di non avere parlato nè d'impiegati, nè di soppressione di direzioni, nè di altre cose simili.

Ma non ho tardato ad accorgermi che, combattendo contro proposizioni gratuitamente attribuitemi, egli voleva trattare di proposito e degl'impiegati e degli ordinamenti degli uffici, e criticare anche un atto emanato dal Ministero delle finanze in data 9 febbraio sotto forma di circolare. A me pare che di questi argomenti, piuttosto che nella discussione sulle modificazioni dell'imposta diretta, potesse trovarsi occasione di trattarne nella discussione del bilancio.

Trattandosi poi della soppressione di qualche direzione delle tasse e del demanio (e ben so a quale l'onorevole Melchiorre voglia alludere in ispecie) e trattandosi di violazione della legge per mezzo d'una circolare, parmi che più acconciamente si potrebbe farne oggetto d'interpellanze, alle quali il Governo saprebbe rispondere.

In quanto agl'impiegati, io veramente non ne aveva parlato; mi spiace che, non avendone io pòrto occasione, si siano volute dire cose amare contro gente la quale consuma oscuramente la sua vita in servizio dello Stato. Io paragono l'impiegato, e meglio lo paragono quanto più è umile la sua condizione, a quel povero fantaccino il quale, oscuro ed ignorato, combatte e muore, mentre qualcuno si copre di gloria. Oh! ci vuol molta abnegazione negl'impiegati, e specialmente negl'impiegati finanziari, per fare il loro dovere con scarsa retribuzione di danaro e con così ingiusta retribuzione di biasimo. Essi non hanno bisogno delle lodi mie, ed io rinunzio a dire altre parole.

**SALARIS.** Noi non ne teniamo conto.

**PRESIDENTE.** Non interrompa.

**FINALI, commissario regio.** Non ho capito l'interruzione.

**PRESIDENTE.** Non importa. (*Uarità*) Prosegua.

**FINALI, commissario regio.** Rappresentando qui l'amministrazione, non potevo a meno di rispondere ad osservazioni non provocate, le quali non contenevano i dovuti riguardi, anzi contenevano una generale ed immeritata censura verso gli'impiegati dell'amministrazione finanziaria dello Stato.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Monti Coriolano.

*Voci.* A domani! a domani!

**MELCHIORRE.** Avevo chiesto io di parlare per un chiarimento.

**PRESIDENTE.** Avrà la parola a suo turno. Bisogna che io rispetti l'ordine delle iscrizioni.

Domani, seduta pubblica all'ora consueta.

La seduta è levata alle ore 5 e 1/2.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

- 1° Nomina di commissari;
- 2° Interpellanza del deputato Salaris sopra la costruzione delle ferrovie della Sardegna;

3° Seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni della legge d'imposta sulla ricchezza mobile e sulla entrata fondiaria;

4° Discussione del progetto di legge relativo alla costituzione del Banco di Sicilia in pubblico stabilimento avente qualità di ente morale.